TAVOLA
LEGISLATIVA
DELLA
GALLIA CISALPINA
RITROVATA IN VELEJA

NELL' ANNO M. DCC. LX.

E RESTITUITA

ALLA SUA VERA LEZIONE

DA

D. PIETRO DE LAMA

COLLE

OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI

DI DUE

CELEBRI GIURECONSULTI

PARMIGIANI

PARMA
DALLA STAMPERIA CARMIGNANI
M. DCCC. XX.

Fructus laborum est placere melioribus, et pro industria atque integritate palmam judicii promereri.

(Gottofred. Cod. Theod. illust.)

AL SIGNOR

CAVALIERE COMMENDATORE

FERDINANDO CORNACCHIA

PRESIDENTE DELL' INTERNO

E

CONSIGLIERE DI STATO

SIGNOR

CAVALIERE COMMENDATORE

Legislatori quasi dell' Universo diedero i Romani Leggi proprie anche alla Gallia Cisalpina, in cui fu compreso il nostro Paese; e queste furono ignote sino a che si rinvenne per gli Scavi Velejati la Quarta delle Tavole, sulle quali erano registrate.

Sconosciute del pari rimarrebbero le Osservazioni, che ad illustrazione di questo unico Monumento scrisse nella prima età l'Illustrissimo Signor Cavaliere Commendatore, e Consigliere di Stato Luigi Bolla, e le Note che vi aggiunse il fu Signor Consigliere Giambattista Comaschi, se il debito e la gratitudine verso Uomini di tanta virtù e rettitudine, e se il maggior lustro del Ducale Museo non mi confortassero a pubblicarle.

Ma sotto quali auspicii potrò io mai sperare che sieno più degnamente accolte se non sotto quelli di Lei, Signor Cavaliere Commendatore, che dalla PROVIDENZA SOVRANA fu prescelta al regime di questi Ducati, ed a cui fu meritamente affidata la Presidenza degli Stabilimenti Scientifici?

A Lei ardisco dunque sacrare questa parte delle antiche nostre Leggi, speranzoso che così protetta attesterà il favore che per l' amministrazione sua ottengono le Scienze, il sommo sapere de' soprann-

minati Giudici che la spiegarono, e la rispettosa mia venerazione per gli Uomini che accrescono fama onorevole al nostro Paese.

Ho l'onore di protestarmi col più profondo rispetto

Di Lei, Signor Cavaliere Commendatore,

Parma 14 Aprile 1820

Umilissimo Servitore
PIETRO DE LAMA.

AL LETTORE

Al solo caso io vado debitore della scoperta delle dotte Osservazioni che accompagnano, e spiegano questo prezioso Frammento di antica Legislazione [1] *che, adempiendo le mie promesse, vi offro, o Lettore cortese, ristaurato esso pure per Sovrana Munificenza colla massima maestria da' fratelli Amoretti, e colla più accurata diligenza da me restituito alla sua vera lezione.*

Intorno a questo scrissero Uomini chiari per sapere, i quali discordi nell' investigare se facesse parte di un Editto limitato

(1) *Fra le Carte depositate nel Museo dal celebre P. Paciaudi, che ne fu Fondatore, e primo Prefetto, erano pure queste Osservazioni; ma erano anonime, e anonime voleva io darle in luce. Solamente nell' anno 1814 potei io riconoscerne l' Autore pel favore del Signor Avvocato Giuseppe Comaschi da morte immatura rapito alla Patria, alla Giudicatura, e ad una numerosa figliuolanza. Mi fece egli dono di alcune schede del celebre Signor Consigliere Giambattista suo Genitore, ed erano appunto le Osservazioni suddette scritte in prima gioventù dal Signor Cavaliere Commendatore Luigi Bolla Consigliere di Stato e di Governo, e primo Istitutore di tutti i Giudici viventi ne' nostri Ducati. Le aveva quell' eruditissimo Giureconsulto ricopiate, e corredate di accuratissime note storiche per proprio studio senza saputa dell' Autore.*

Riconosciutolo per tal dono, chiesi ed ottenni, non senza difficoltà, dalla somma sua modestia l' assenso per offerirle al Pubblico colle stampe.

al regime de' soli Municipii, o esteso a quello dell'intera Provincia della Gallia Cisalpina, ci lasciarono in dubbio; e questo aumentossi pel giudizio di altri che inclinarono a crederlo, chi un Populiscito, *chi un Digesto Velejate, e chi una Legge* Satura [1]. *Lontano dal decidere ciò che non decisero quegli uomini insigni, sebbene inclini a credere che, in qualsiasi modo vorrassi denominare, sarà sempre porzione di un corpo di Leggi pel regime dell'intera Provincia, limiterò il mio dire ad alcune succinte notizie preliminari intorno al ritrovamento, alla descrizione, ed ortografia della Tavola, con una breve indicazione di quanto se ne pubblicò molto tempo dopo che si erano scritte le Osservazioni, che col Monumento vi offro, desideroso di ottenere la vostra approvazione facendole di pubblica ragione.*

Nè credo che sia per essere a voi discaro che a queste succedano in un'Appendice tutti i Frammenti Velejati di Lamine legislative registrate sul rame, e tutti i suggelli letterati Romani sì in rame che impressi su molti vasi, lucerne, embrici e mattoni parimente Velejati, in questo Museo raccolti. Vivete felice.

---

(1) *Sotto questo nome intendevasi una Legge carpita tumultuariamente dalla Turba, e che comprendeva molti titoli disparati, alcuni de' quali talvolta inutili; perciò Satura chiamaronla quasi farragine, o unione di molte cose. Veggansi Festo, Giustiniano, Cujacio ecc. ecc.*

§. I. *Ritrovamento della Tavola.*

Se la scoperta della Tavola Alimentaria nel Piacentino fu riputata da uomini dotti un avvenimento propizio all'Archeologia, e piacevole pe' tardi nepoti de' primi abitatori di quelle contrade autori di un tanto beneficio, e se fu riconosciuta principale motore degli scavi Velejati, e de' lodevoli progetti di ridonare a Parma col loro prodotto un Museo d'antichità; non meno fausto fu a dir vero il ritrovamento della quarta Tavola Legislativa della Gallia Cisalpina, che restituita alla vera sua lezione ardisco di offerire al Pubblico.

Per quella Tavola si fa manifesta la liberalità, e pietà filantropica di codesti Popoli, che uniti in società costituirono un tempo la Repubblica de' Velejati, i quali non esclusero da tal beneficio, e questo è forse l'unico esempio di que' dì a noi noto, alcuni spurii d'ambo i sessi. Questa poi, che unica può riguardarsi, è il solo fra i molti Monumenti ricordati nella Storia, e fra i pochi che di que' primi periodi della Romana Giurisprudenza ci rimangono, che ci assicuri che Leggi proprie al governo della Gallia Cisalpina, fatta Provincia, furono dettate da quel Senato e da quel Popolo, Legislatori, Giudici, e talvolta Arbitri de' Sovrani, che veneravano o temevano la loro saggezza.

All'arrivo della primavera nell'anno 1760 s'intrapresero a spese del R. Sovrano gli scavi di Veleja sotto la direzione del Conte Canonico Antonio Costa, e sotto l'ispezione de' Cavalieri Martelli e Nicelli di Piacenza: e cominciaronsi nella Basilica, colà appunto dove tredici anni prima erasi scoperta la Tavola Alimentaria, e sotto il loggiato occidentale del Foro in distanza di circa 19 piedi del Re da quel punto, e quasi sull'ingresso da questo lato alla Basilica si rinvenne il 24 di Aprile questa Tavola. Fu poi appesa ad una delle pareti della poco dopo fondata Biblioteca finchè potesse collocarsi nel già progettato Museo

sna vera sede, ove non passò che nel dì 13 di Luglio 1801. Presa indi dal cessato Governo partì compagna di viaggio della Tavola Alimentaria per Parigi il 27 Gingno 1803, donde ritornò nel 26 di Febbrajo del 1816, per quel Decreto quanto munifico, altrettanto giusto e provido delle Potenze Coalizzate, ohe ordinò la restituzione de' mal tolti oggetti di Scienze e d'Arti.

§. II. *Descrizione della Tavola*.

Questa Tavola è di rame, di figura quadrilunga per traverso, larga due piedi, dne pollici e sette linee, alta nel lato destro un piede e otto pollici, e nel sinistro un piede, otto pollici e sei linee, ed ha circa due linee di grossezza. Ne' margini, come nel centro, vedonsi i fori che la tenevano affissa con chiodi per uso pubblico (1).

Lo scritto è distribuito in due colonne; la prima contiene cinquantadne linee, cinquantotto la seconda. Sul principio del margine intermedio è segnato il numero IIII, pel quale si fa manifesto che questa Tavola era preceduta da altre tre (2), le qnali come accennai (3) formavano altrettante pagine. Era costume di registrare e le Leggi e gli Atti pubblici sopra Tavole di rame divise, e dal numero di queste ebbero nome le Leggi Decemvirali, chiamate delle dodici Tavole.

Dalla ebiusa del capo XIX comincia il testo, e termina col principio del capo XXIII. Manca dunque, oltre le tre precedenti, almeno un'altra Tavola. La forma delle lettere (4), l'ortografia, e i dittonghi

(1) Intorno a quest'uso di effiggere le Leggi così scritte, vedi *Tavola Alimentaria* pag. 103 e 104, nota (3).

(2) Il Conte Carli (*Antichità Italiane* vol. I) dopo di avere dichiarato d'averla trascritta egli stesso nel 1764, senza avere sicuramente osserveto questo n.° IIII, notato già dal Conte Costa, non dissimulò che parevangli mancare almano eltre sei Tavole precedenti questa „ mancano „ dunque diecinove Capitoli da princi- „ pio, che possono computarsi per altre „ sei Tavole „ nè può supporsi che intendere volesse sei colonne, soggiugnendo immediatamente „ è divisa la nostre Ta- „ vola in due colonne „.

(3) Tavola Alimentaria pag. 9.

(4) Non so dissimulare al cortese mio Lettore la curiosità, in cui mi ha indotto il diligente ripulimento dalla ruggine di questa Tavola. Mi sono avveduto che une gran parte delle lettere, che sono più piccole, mano belle, e più profondamento incavete di quelle della Tavola Alimentaria, erano ripiene di una sostanza, che turendona l'incavo era più ade-

sono perfettamente simili a quelli della Tavola del Sĕto pe' Baccanali, che conservasi intera nell'Imperiale Museo di Vienna, e a quelli dell'altra Tavola, parimente intera, che decide le controversie de' Genovesi co' Viturj (1). Questi segni inducono a crederla di que' tempi, o della metà al più tardi del VII secolo di Roma, perciò molto anteriore all'Alimentaria (2).

---

rente al fondo che a lati, perciò lasciava apparirne tutto il contorno in guisa, che queste lettere sembrano graffite a doppia linea.

La sostanza, che così le tura, è dura, di una tinta meno oscura della superficie della lamina, e sembra di un bianco verdognolo. Questa osservazione mi ha fatto nascere non pochi dubbj sul modo, con cui o ad arte, o pel solo caso è avvenuto questo turamento delle lettere; perciò ho subito pensato che potessero essere state ripianate a tarsia, a niello con stagno, o con altra sostanza colorata, che le rendesse più visibili; e turate in tal guisa (ma con argento) veggonsi nel nostro D. Museo alcune lettere in un frammento Velejate di lamina di bronzo: così pensando parevami essersi poi questa sostanza per l'ossidamento del ramo staccata da' contorni, e averli perciò lasciati apparenti come sono. Il dotto Mineralogo Conservatore del R. Museo di Storia Naturale, e Agente del R. Instituto di Francia Signor Lucas esaminando egli pure queste lettere mi confortò quasi in tal pensamento facendomi riflettere che lo stagno non si ossida in nero che per la via acquea. D'altronde mi nasceva il dubbio che dal solo caso, o per dir meglio dalla sola ossidazione del ramo fosse questo il risultato; ma tentano di dileguarlo quella linea di contorno esatte, e che direbbersi graffite appostatamente, perchè parmi che appunto ne' margini delle lettere dovrebbe quest'ossido essere più aderente.

Ignaro de' processi chimici, perscrutatori e giudici sinceri d'ogni sostanza, pregai il dottissimo nostro Signor Professore Guidotti di guidarmi col suo sapere, o colla sicura analisi a riconoscere da che derivar debbasi questo per me nuovissimo turamento delle lettere incavata sul rame; ed egli cortesemente annuendo alla mia inchiesta mi ha ammaestrato colla dotta Epistola, che in fine di questo Scritto è da vedersi.

(1) Il celebre Matteo Egizio illustrando la prima dimostrò che era dell'anno 567 di Roma. Per l'epoca della seconda fu d'avviso il Conte Carli (loc. cit. pag. 129) che non potesse essere anteriore all'anno di Roma 687, pretendendo che il secondo Console in quella nominato non sia Q · MVVCIO · Q · F · ma bensì Q · MARTIO · Q · F · Il Signor Girolamo Serra di Genova ha sciolto ogni dubbio nell'erudito Discorso pubblicato nel 1806, nel quale spiegando con molto sapere questo Decreto ci assicura che Q · MVVTIO · Q · F · è nominato quel Console, che nell'anno di Roma 637 fu collega nel Consolato a L. Cecilio.

(2) La Legge Rubria, che vi si vede citata, non fu proposta da Q. Rubrio Tribuno della Plebe con C. Gracco che nell'anno 631 di Roma.

§. III. *Autori che scrissero intorno alla Tavola.*

La scoperta di questo interessantissimo Frammento non potè eccitare come quella della Tavola Alimentaria le persone di lettere a scriverne subito dotti commenti (1).

1.° Il primo che si accingesse ad illustrarla fu il sopranominato Conte Canonico Costa, e gli eruditi Cultori sì dell'Archeologia che della scienza delle Leggi gli avrebbero saputo buon grado se quanto ne scrisse fosse venuto allora in luce. Dalle lettere da lui dirette al celebre P. Paciaudi (a que' giorni in Roma (2)) si raccoglie che sul finire dell'anno 1761 questa sua memoria era compiuta, e probabilmente allora fu da lui umiliata a S. A. R. l'Infante D. Filippo che ne lo aveva incaricato.

Questa memoria (3) intitolata *Osservazioni sopra la lamina dissotterrata in Macinesso li 24 Aprile 1760* fa fede sicura del molto sapere dell'Autore nella storia delle Leggi, e del sommo zelo che lo animava per rendere onore al R. Sovrano, che avevagli affidata la direzione degli scavi Velejati. A queste Osservazioni unì la copia del testo (4), aggiungendovi la lettura per disteso, la spiegazione delle sigle, la costruzione gramaticale, ed in fine la traduzione.

2.° Espostasi poi la Tavola nella nostra Biblioteca la vide il dotto Signor Cavaliere Commendatore Luigi Bolla, che sebbene giovanetto

---

(1) Ho già accennato che il ritrovamento fortuito della Tavola Alimentaria dettò l'ordine di intraprendere gli scavi Velejati a spese della R. Corte. Si incominciarono di fatti, ma fu vietato a chiunque di vedere i prodotti di questi, singolarmente se Monumenti scritti; perciò fu tolto a' dotti ogni mezzo non solamente per istudiarli, ma ben anche per esserne semplicemente informati.

(2) Si conservano originali nel D. Museo.

(3) Dichiarai (*Iscrizioni Antiche* pag. 20) che dolevami di non potere consultare questo scritto da me letto con piacere in gioventù, perchè erami ignota la restituzione fattane da' Francesi. Informatone dal Signor Avvocato Pezzana meritissimo Bibliotecario ho potuto rivederlo nello scorso Dicembre, ma non giova al mio progetto il valermene.

(4) A que' dì l'originale era meno intelligibile di quello che sia al presente, perchè non si era lavata la molta ruggine che rendeva dubbia in non pochi luoghi la lezione. Perciò sono occorsi alcuni sbagli in questa copia, che servì di esemplare a non pochi studiosi.

in età, non in sapere, professava già nella Parmense Università la non mai abbandonata Instituzione nella Storia della Giurisprudenza. Lesse, ed analizzò per diletto studioso il testo di questo preziosissimo Frammento di Legge che parvegli potersi credere *Satura*, unendovi sobrie, ma opportune osservazioni per ispiegarne giustamente il senso. Venuto questo scritto fra le mani del fu Consigliere Signor Giambattista Comaschi, uomo di somma dottrina, e Giudice rettissimo, tanto a lui piacque che lo trascrisse corredandolo di eruditissime note storiche conducenti alla più facile intelligenza di questo insigne Monumento, non dissimulando che potevasi riguardare come un Editto Provinciale. Ho già dichiarato che al solo caso debbo io la scoperta di questi scritti, che dalla modestia de' loro Autori parevano dannati all'obblio.

3.° Il Conte Gian-Rinaldo Carli che, come ho accennato, l'aveva trascritta pel favore del Conte Costa dall'originale nel 1764, la pubblicò il primo nel I volume delle Antichità Italiane, e molte cose notò per illustrarla (1), giovandosi anche dello scritto del Conte Costa, e notolle col molto suo sapere.

4.° Piacque al Signor Secondo Giuseppe Pittarelli nella spicgazione della Tavola Alimentaria, che pubblicò nell'anno 1790, di dare in luce la versione letterale di questa che ne aveva scritta il Conte Costa, e piacquegli chiamarla *Tavola delle Leggi del Municipio Velejate*, e crederla dell'età di Trajano confondendo la Legge Rubria col Senato-Consulto Rubriano, emanato sotto questo Imperatore.

5.° Nell'anno medesimo fu dato alle stampe in un foglio volante il solo Testo più corretto di quello del Conte Carli dal Signor Avvocato Giuseppe Poggi, ora Consigliere di Stato, ed Incaricato d'affari di questa Ducal Corte a Parigi, nell'occasione di conseguire la laurea in ambe le Leggi nella Parmense Università. Vi aggiunse egli alcune emendazioni d'ortografia, l'interpretazione sì delle sigle che delle

(1) Fra questa leggesi: „ il benemerito Conte Antonio Costa Canonico di „ quella Cattedrale (di Piacenza) ne ha „ fatto acquisto, come aveva fatto di „ quella di Trajano „. Eragli dunque ignoto che quegli scavi facevansi a spese del Sovrano; perciò a lui solo spettava il prodotto di questi.

abbreviature a piè di pagina. Ma che cosa dicesse per illustrarlo nol so, perchè io era a que' dì in Roma ascoltatore del gran Visconti; e continuo ad ignorarlo, sebbene lo abbia ripetutamente pregato per esserne istruito, e per rendergli così il dovuto onore. Le moltiplici sue incumbenze non gli hanno forse per anche concesso di compiacermi. Solamente ha potuto con una urbanissima Epistola del 17 Aprile 1820 manifestarmi che era d'opinione che non sia questo un Frammento di Legge Provinciale, o Municipale, ma piuttosto di una Legge detta propriamente *Populiscitum*, *jure rogata* dal Console più probabilmente che dal Pretore, o da qualunque altro Magistrato, e *jure scita* dal Popolo ne' Comizj Centuriati.

6.° Più corretta è da riputarsi quella, che il Signor Abate Gaetano Marini somme maestro in questi studj unì a tanti Monumenti di Epigrafia antica nella bell'Opera: *Atti e Monumenti Arvali* nell'anno 1795 (1). Parerà cosa strana ch'egli la dica alla pag. 107 *Tavola inedita*; ma svanirà qualunque sorpresa leggendo poi alla pag. 568, quanto così ne scrisse interpretando alcune sigle. „ Si stanno queste „ sigle nelle lin. 40 della colonna seconda nel Digesto Velejate, che „ io recai nella osservazione 21, tom. XV, ed era inedito allora „ quando mi occupava della illustrazione di quella Tavola, cioè nel„ l'anno 1786, non lo è però ora, avendolo nel suo I volume delle „ Antichità Italiche stampato il Signor Conte Carli l'anno 1788, e „ recato anche nell'idioma nostro; e nel 1790 si è di nuovo veduto „ in un foglio volante per opera del Signor Avvocato Poggi Piacen„ tino „. Dando poi le dovute lodi al Signor Conte Antonio Costa, che primo illustrò, come ho accennato, un sì insigne Monumento, chiude la sua ritrattazione correggendo le interpretazioni date da questi tre Scrittori di alcune sigle, col confronto di altri molti Monumenti ne' quali leggonsi per intero: perciò la sua lezione è da preferirsi come la più probabile, ed appoggiata ad esempi indubitabili.

---

(1) Sino nell'anno 1782 io aveva mandate tre copie calcate a stampa sulla Tavola medesima a quel dotto Amico. Nell'anno seguente venne egli a confrontarle sull'originale, e non contento mi chiese poi nel 1788 ripetuti schiarimenti intorno ad alcune sigle con Epistola che si conservano nel D. Museo.

Il nostro Signor Avvocato Angelo Pezzana Bibliotecario D. nella ristampa della sua eruditissima Lettera critica all'ottimo Signor Conte Filippo Linati ricorda egli pure questo Frammento, che dice di *Editto Provinciale*, o *meglio Municipale della Gallia Cisalpina*, citando un passo del Gaudliz nell'Opera – *de Edictis monitoriis, ac brevibus* – in cui a pag. 41 leggesi „ *quales Prætor Peregrinus in Lege* Municipali „ *Galliæ Cisalpinæ, pulcherrimo juris antiqui monimento* ecc. „ Quest'Opera manca nella nostra pubblica Biblioteca: non posso perciò consultarla, e riconoscerne l'autorità.

§. IV. *Epoca della Tavola*.

Se questo pregevole ed unico Monumento si fosse ritrovato intero, si riconoscerebbe il Consolato, in cui furono promulgate le Leggi registratevi, e così farebbesi manifesta l'età sua. Ma meno avventurato sino ad ora delle Tavole Eracleesi toglie ogni speranza che ritrovare si possano dopo dodici lustri compiti le smarrite Tavole che lo completavano [1]. E sì che questo non doveva essere il solo esemplare che se ne fosse scritto. Altri era necessario che ve ne fossero. Oltre la copia depositata in Roma nell'Erario di Saturno, una almeno conveniva che ne fosse affissa al pubblico nelle Città principali della Gallia Cisalpina [2]. Che potessero poi moltiplicarsene gli esemplari dopo la promulgazione delle Leggi, lice pure argomentarlo dalla prescrizione che con queste fossero giudicati anche gli abitanti de' luoghi, che successivamente si aggregherebbero a questa Provincia: QVEIQVOMQVE · IN · EORVM · QVO · O*ppido* · M*unicipio* · C*olonia* · P*ræfectura* · F*oro* · V*ico* · C*astello* · C*onciliabulo* · T*ri-vio*VE · QVAE · IN · GALLIA · CISALPEINA · SVNT · ERVNT · [3].

---

(1) Errai allorchè scrissi (*Iscrizioni Antiche* pag. 19 nota 2) che la ricordata da Manuzio nel libro *de Legibus*, sulla quale è fatta menzione della Legge Rubria, faceva forse parte di questa. Esaminatala meglio nel Grutero mi sono ricreduto, e lo confesso.

(2) Vedi *Tavola Alimentaria* p. 9 nota (1), p. 92 nota (1), e p. 104 nota (1).

(3) Così interpretò queste sigle l'Abate Marini (Atti, e Mon. Arv. pag. 371). L'Avvocato Poggi, e il Conte Carli avevano letto QVO*libet*, C*onventu*, T*ri-nundino*VE in vece di QVO · C*astello*, T*rivio*VE. Il Conte Antonio Costa, che

Pare dunque che questo preziosissimo Frammento possa credersi essere la quarta Tavola delle Leggi, colle quali decretarono coll'avveduta loro saggezza i Romani che dovesse essere retta la Provincia della Gallia Cisalpina (1). Ma in qual anno ciò avvenisse, difficil cosa, per

---

nelle osservazioni sopraricordato le aveva letta QVEIQVOMQVE · IN · EORVM · QVO · *Oportebit* · *Municipio* · *Creditæ* · *Pecuniæ* · *Fidem* · *Vindicare* · *Caussa* · *Cognita* · *Tueri*VE · QVAE · IN · GALLIA · CISALPEINA · SVNT · ERVNT ·, dirigendo poi quelle medesime osservazioni al P. Paciaudi a Roma, nelle lettere del 5 Marzo 1761 che le accompagnava, cangiò lezione, e le interpretò in modo quasi simile a quello de' soprannominati Autori: QVEIQVOMQVE · IN · EORVM · QVO*libet* · *Omni* · *Municipio* · *Colonia* · *Præfectura* · *Foro* · *Vel* · *Comitio* · *Conciliabulo* · *Trinundino*VE · QVAE · IN · GALLIA · CISALPEINA · SVNT · ERVNT ·, dichiarando che a tale cambiamento determinavalo il riflesso „ che „ trattandosi di cause, che far dovevonsi in tutta l'estensione della Gallia „ Cisalpina, era troppo ragionevole che „ dei Municipj non solo, ma d'altri il„ lustri luoghi ancora si facesse men„ zione, ne' quali le civili cause agitar „ potevansi, e per ciò, o delle Prefet„ ture, e delle Colonie, e dai Fori ecc. „ massimamente che per ciò che ri„ guarda i Municipj, Prefetture, Colo„ nie, Fori, Conciliaboli ne abbiamo „ l'esempio nella Legge Mamilia; per „ ciò che riguarda il Foro, ed il Comizio „ ce ne somministrano la regola le XII „ Tavole, e per riguardo finalmente alli „ Trinundini sappiamo da Cicerone in „ più d'un luogo, che vi si facevano per „ sino delle Leggi. Avrei potuto leggere „ la sigla V. *Urbe*, oppure *Vico*, ma „ non mi piaceva di vedere collocata le „ Città dopo i Fori in circostanza che „ tutti gli altri siti nominansi gradata„ mente; per il che ho letto la sigla „ O *omni*, non *Oppido*; nè tampoco pia„ cevami la seconda, non sapendomi per„ suadere che i Vici essere potessero „ siti nei quali si facessero ordinaria„ mente dei giudicj, e perciò ho ripu„ tata miglior cosa il leggere *Vel* „.

(1) La Gallia perchè divisa dalle Alpi fu divisa, o distinta in Cisalpina, e Transalpina. La prima occupata da' Boj, da' Cenomani, e degl'Insubri venne in potere de' Romani nell'anno di Roma 528 per la sconfitta data loro da M. Marcello: e se allora non fu ridotta in Provincia, cominciò almeno ad essere retta da' Pretori. Per tenere in freno questi Popoli inquieti inviò il Senato nel Gennajo dell'anno 535 dodici mila Romani a presidio nel loro Paese, e stabilironli divisi in Piacenza de' Boj, e in Cremona degl'Insubri, deducendo così in queste Città, fatte Colonie Latine, Soldati e Cavalieri atti a fare opposizione a' Galli, i quali appunto per tale deduzione ribellaronsi di nuovo a segno che i Triumviri Agrarj spediti da Roma per la distribuzione de' Campi furono costretti a rifuggirsi in Modena, Città forte, alleata, e ausiliaria de' Romani, da' quali a dispetto del silenzio della Storia doveva essere già Colonia. Ma le Legioni Romane costringendo nuovamente i rivoltosi all'obbedienza fu nell'anno di Roma 538 dichiarato il loro Paese Provincia Pretoria, di cui Rimini era Capo-luogo, e in quell'anno fu nominato il primo Pretore della Gallia Cisalpina, detta anche Togata. A cagione però dell'indole irrequieta di questi Popoli furono dedotti nuovi Coloni nell'anno di Roma 560 in

non dir quasi impossibile, si è il riconoscerlo. Pure considerando che vi si cita la Legge Rubria, la quale nell'anno di Roma 631 fu proposta da Q. Rubrio, e da C. Gracco, ed accettata per dedurre una Colonia dove fu Cartagine, e vedendo che i Magistrati di Modena vi sono nominati quasi come Giudici principali, non dissimulo che inclino a credere che possa essere stato approvato, perciò scritto sul rame, questo corpo di Leggi allorquando sconfitti affatto i Liguri fu il loro Paese, nel quale era pure compresa Veleja, ridotto in Provincia, ed aggregato alla Gallia Cisalpina, perciò non prima dell'anno di Roma 638; e non sono lontano dal credere che possa essere stato la formola con cui fu stabilita la legislazione di questa Provincia, come la Legge Rupilia era stata quella con cui fu ridotta in Provincia la Sicilia.

§. V. *Denominazione della Tavola*.

Editto Provinciale fu d'avviso prima d'ogni altro che potesse chiamarsi il dottissimo Signor Consigliere Giambattista Comaschi [1]; e parmi che così pure inclinasse a crederlo anche il Conte Carli, giacchè fa riflettere che il Giudizio doveva cominciarsi innanzi a' Magistrati della Provincia [a] o al Pretore, i quali soli non già quelli

Piacenza, e in Cremona, ed altri nell'anno 567 in Modena, ed in Parma, e fu decretata questa Provincia a' Consoli con l'Italia; perciò non dissomigliava dalle Provincie Consolari, e talvolta dalle Proconsolari, perchè non di rado fu governata da' Proconsoli. Sconfitti poi pienamente i Liguri, fu del pari ridotto in Provincia il loro Paese, e fu aggregato nell'anno di Roma 638 alla Gallia Cisalpina. A quest'epoca Modena, che costantemente aveva dimostrata fedeltà a Roma, potè forse ottenere d'essere Sede del primo Magistrato della Provincia, che resa più ampia per l'addizione di nuovi Paesi conquistati troppo distava da Rimini; ma non mi è dato di ritrovare nella Storia alcun appoggio alla congettura che mi dettano la lin. 28 e 37 della col. I della nostra Tavola, ove pare che i Magistrati di Modena abbiano in qualche modo la preminenza. SEI · EX · DECRETO · IIVIR · IIIIVIR · PRAEFEC*tus*VE · MVTINENSIS ·

(1) Vedi le note (*a*) e (*g*).

(a) Nota egli (*loc. citat.*) che colla surriferita espressione: QVEIQVOMQVE · IN · EORVM ecc. le Città, le Colonie, i Municipj, i Vici, ed i Fori sono distinti dalle Prefetture, dai Conventi, dai Conciliaboli, e Trinundini, ed è d'avviso che le Prefetture assolute che Festo definisce „ *Præfecturæ hæ appellantur* „ *in Italia, in quibus et jus dicebatur,* „ *et nundinæ agebantur, et erat quædam* „ *earum Respublica, neque tamen Magistratus suos habebant. In quas Legibus Præfecti mittebantur, qui jus*

delle Colonie, e de' Municipj giudicavano ne' conventi, nei fori, e ne' luoghi di mercato allorquando la somma del credito non oltrepassava 15000 Sesterzj [1] corrispondenti a 3000 lire nuove, o franchi, ossia a 268 gigliati, e 95 centesimi. Per somme maggiori la causa doveva giudicarsi in Roma dal Pretore de' Forestieri, o Peregrini (creato nell'anno di Roma 510) che alle linee 24 e 25 della colonna I *jus dicit peregrinis*, interpretando così le sigle I · D · P · e la di cui sentenza era inappellabile. EX · H · L · N · R . *Ex hac Lege nemo roget*, o *nihil rogatur*. Nota poi altresì la formola, con cui il Giudice doveva trasferire il dominio al creditore, o vendere i beni del debitore dopo il giudizio. La qual esecuzione su' beni fu prescritta nell'anno di Roma 323 in virtù di un *Plebiscito*; perciò alla lin. 29 col. I viene citato con la Legge Rubria, non il Decreto del Senato, ma il Plebiscito ID · PL · VE · SC · EST · *id, o inde plebisve scitum est*.

Potrebbe favorire la denominazione lata di Editto Provinciale piuttosto che la meno ampla di Municipale il riflesso che la Gallia Cisalpina fu non poche volte governata da' Proconsoli, i di cui Editti dicevansi Provinciali: „ *Edicta Provincialia erant quæ a Proconsulibus* „ *in Provinciis decernebantur* „ [2]. Vero è che di un solo Editto Provinciale trovasi fatta menzione; intorno al quale scrisse a' tempi di

---

„ *dicerent. Quarum genera fuere duo:* „ *alterum in quas solebant ire Præfecti* „ *decem populi suffragio creati; alterum, in quas Prætor Urbanus quotannis in eas Præfectos ex Legibus* „ *mittebat* „ fossero ben diverse dalle Prefetture delle Colonie: perciò appoggiandosi a quanto si legge (lin. 28 col. I) IIVIR · IIIIVIR · PRAEFECTVSVE · MVTINENSIS · argomenta che il Duumvirato non fosse sempre distintivo delle Colonie, che in queste potessero il Duumviro, ed il Prefetto giudicare, e che questo Prefetto pronunciasse i giudizj in luogo de' Duumviri, e de' Quatuorviri quando non ve ne fossero di quelli eletti nelle Colonie; e crede che allora questo Prefetto fosse detto *Præfectus juri dicundo*, e avvalora la sua congettura colla prescrizione (lin. 50 e 51, col. I) NEIVE · QVIS · MAG*istratus*, PROVE MAG*istratu* NEIVE · QVIS · PRO · QVO · IMPERIO · POTESTATEVE · ERIT ·

(1) Nell'opera citata sono ragguagliati a 2500 gigliati, ed è sicuramente un errore tipografico, ammeno che l'Autore non abbia giudicato che debbasi leggere *Sestertia* al neutro. Ma ciò non pare verisimile perchè la somma diverrebbe così di troppo valore, e perchè non è da credersi che al Pretore della Provincia fosse concesso di giudicare cause di 15000 Sesterzj, che a tanto salirebbero i prescritti se si leggessero al neutro.

(2) *Sculting. in notis ad Fragmentum regularum ex veteri Jureconsulto*.

Adriano più libri, ora perduti, Gajo celebre Giureconsulto [1], e che tale debba dirsi propriamente il nostro non ardisco affermare; dirò bene che quando possa riputarsi tale, ciocchè non pare deltutto inverisimile, in tanto maggior pregio è da aversi, e che più dolorosa riesce la perdita delle Tavole che lo rendevano completo, perchè ci additerebbero quali erano gli oggetti in quelle riportati, due soli essendo i principali riguardati in questa quarta, cioè la intimazione contro le opere nuove a riparo del danno temuto, sebbene non avvenuto nel cap. XX, ed il richiamo delle cose prestate sia in denari, sia in altre sostanze ne' cap. XXI e XXII.

§. VI. *Interpretazione delle sigle, e di alcune abbreviature.*

Chiudo queste brevi notizie preliminari coll' interpretazione delle sigle, e delle abbreviature che incontransi su questo Frammento, aggiugnendo le varie lezioni, che ne diedero il Conte Canonico Costa, il Signor Avvocato Poggi, il Conte Carli, e l'Abate Marini nelle opere accennate nel §. III.

Lin.	*Colonna I.*	
2.	D. E. R.	D*e* . E*a* . R*e* .
5.	Q. D. R.	Q*ua* . D*e* . R*e* .
9.	I. D.	I*us* . D*icet* .
9.	K. K.	K*alumniæ* . K*aussa* .
13.	E. R.	E*am* . R*em* .
15.	MAG. PROVE . MAG. . . .	MAG*istratus* . PROVE . MAG*istratu* .
15.	IIVIR . IIIIVIR . PRAEFECVE	D*uumvir* . Q*uatuorvir* . PRAEFEC*tus*VE.

(1) *Fabricius Biblioth. Latina.* „ Ex „ ejus scriptis (Gaii) *celebrantur libri* „ XXXII *ad Edictum Provinciale, ad* „ *Leges Juliam, Papiam, et Poppæam* „ e Sculting. loc. cit. „ *In Provinciis Pro-* „ *vinciale fuit Edictum, ad quod scri-* „ *psit Gajus sæpius in Pandectis lau-* „ *datus. Videtur vero Provinciale Ur-* „ *bano fuisse simile, et quod ad ordinem,* „ *et quod ad res ipsas, in plerisque sal-* „ *tem. Unde fragmenta ex Gaii libris* „ *ad Edictum Provinciale respondent* „ *bene fragmentis aliorum ex libris ad* „ *Edictum Prætoris. Quin et in jure* „ *dicundo Proconsules jam olim Urbana* „ *Edicta esse secutos colligimus ex Ci-* „ *cerone ad Atticum* lib. VI Epist. 1 „ *et in Verrem* lib. I cap 46 „.

Linea	Colonna I.	
22.	I. F. S.	*In* . *Formula* . *Scripta*. (Costa legge: *In* . *Forma* . *Scripta*.)
23.	Q. D. R. A.	*Qua* . *De* . *Re* . *Agitur*.
23.	Q. D. K. A.	*Qua* . *De* . *Kaussa* . *Agitur*.
26.	D. F.	*Dare* . *Facere*.
27.	F. B. D. F. HS . E. I. .	*Fide* . *Bona* . *Dare* . *Facere* . *Sestertios* . *Ex* . *Iure*. (Poggi legge: *Dare* . *Facito*). Marini: *Fide* . *Bona* . *Dare*. *Facere*. *Ei* . *Liceat*. Crede che l'I sia qui in iscambio d'un L, e che il HS ci stia per uno sbaglio dell'Artefice, non dovendo qui aver luogo.
28.	IIVIR . IIIIVIR . PRAEFECVE, e lin. 37 PRAEFVE.	*Duumvir* . *Quatuorvir* . *Præfectusve*.
29.	PL. SC.	PL*ebis* . SC*itum*.
31.	C. S. N. P. A.	*Cum* . *Solvere* . *Negaverit* . *Pecuniam* . *Adjudicatam*.
35.	Q. Q.	*QuidQuid*.
41.	I. D.	*Iure* . *Dicundo*.
43.	S. S.	*Scripta* . *Sunt*.
44.	S. D. M.	*Supra* . *Dicto* . *Modo*. Marini: *Sine* . *Dolo* . *Malo*.
46.	S. S. S.	*Supra* . *Scripta* *Sunt*.

Linea	Colonna II.	
2.	P. P. R.	P*opuli* . R*omani*. (Costa legge: P*ublica* . P*opuli* . R*omani*.)
2. 3.	QVO. O. M. C. P. F. V. C. C. T. VE.	QVO*libet* . O*ppido* . M*unicipio* . C*olonia* . P*ræfectura* . F*oro* . V*ico* . C*onventu* . C*onciliabulo* . T*rinundino*VE. (Costa legge: QVO . O*portebit* . M*unicipio* . C*reditæ* . P*ecuniæ* . F*idem* . V*indicare* . C*ausa* . C*ognita* .

Linea *Colonna* II.

*Tueri*VE. Lezione che cambiò come ho accennato alla Nota 3 pag. 9. Marini: QVO . *Oppido* . *Municipio* . *Colonia* . *Præfectura* . *Foro* . *Vico* . *Castello* . *Conciliabulo* . *Trivio*ve .

2. 25. FORMA . P. P. R. . . . FORMA . *Publica* . *Populi* . *Romani*, che è il *publicè* di Cicerone *De Leg. lib.* III *cap.* 3 (Marini).

4. HS . $\overline{XV}$ . . . . *Sestertium* . *Quindecim mille* (accorciamento di *Sestertiorum*, che qui è da intendersi al mascolino non al neutro.)

4. I. D. P. . . . . *Iure* . *Dicundo* . *Præerit* . Carli: *Ius* . *Dicit* . *Peregrinis* .

5. D. O. . . . . *Dare* . *Oportere* .

10. D. O. S. . . . . *Dare* . *Oportebit* . *Sic* .

10. O. O. R. . . . . *Omnin*O . *Ratum* (Costa legge: *Omnibus*. *Omnino* . *Ratum* .

13. D. O. . . . . *Dare* . *Oportebit* .

18. T. P. . . . . *Tanta* . *Pecunia* .

19. T. . . . . . $\overline{XV}$. S. F. S. . *Tantum* . *Quindecim mille* . *Sine* . *Fraude* . *Sint* . (Marini legge le sigle di queste due linee: *Tantæ* . *Pecuniæ* . QVANTA . EA . PECUNIA . ERIT . DE . QVA . TVM . INTER . EOS . AMBIGETVR . DVM . *Taxat* · *Quindecim mille* . *Sine* . *Fraude* . SVA, e nota che manca quivi la nota de' Sesterzj che per errore è segnata nella col. I lin. 27 : osserva pure che in questi due luoghi, cioè dopo il HS nel primo, e prima del $\overline{XV}$ nel secondo avvi una spazio vacuo, che non si ha altrove.

Linea	Colonna II.	
22.	I. D. P.	*Ius* . *Dicet* . *Peregrinis* . (Costa legge *Iuri* . *Dicundo* . *Præerit*).
24.	EX . H. L.	*Ex* . *Hac* . *Lege*.
24.	EX . H. L. N. R. . . .	*Ex* . *Hac* . *Lege* . *Nihilum* . *Rogatur*. (Costa: *Ex* . *Hac* . *Lege* . *Nemo* . *Roget*.)
28.	EX . H. L. D. O. . . .	*Ex* . *Hac* . *Lege* . *Dare* . *Oportebit*.
31.	I. D. P. D. E. R. . . .	*Iuri* . *Dicundo* . *Præerit* . *De* . *Ea* . *Re*. (Poggi legge *Iuri* . *Dicundo* . *Præerit* . *Dare* . *Eam* . *Rem*) Marini: *Dare* . *Facere* . *Præbere*, ovvero *Præstare* ecc. notando che la F è fatta sì che pare una E.
39.	D. F. P.	*Dicta* . *Forma* . *Petetur*.
40.	S. L. R. I. C. Q. O. O. R. E.	*Sic* . *Lex* . *Res* . *Ius* . *Caussa* . *Que* . *Omnibus* . *Omnino* . *Ratum* . *Esto*. (Poggi tace l'*Omnibus*). Marini: *Siremps* . *Lex* . *Res* . *Ius* . *Causa* . *Que* . *Omnibus* . *Omnium* . *Rerum* . *Esto*.
41. 48.	PR.	PR*ætorem*.
45. 50.	PR.	PR*ætor*.
56.	QVAE . S. S. S.	QVAE . *Supra* . *Scripta* . *Sunt*.

OSSERVAZIONI

SULLA

TAVOLA DELL' EDITTO

PER LA

GALLIA CISALPINA

SCOPERTA IN VELEJA

IL 24 DI APRILE DEL 1760

SCRITTE NELL' ANNO 1769

DAL R. PROFESSORE SIGNOR AVVOCATO

LUIGI BOLLA

CON ALCUNE NOTE

DEL SIGNOR CONSIGLIERE

GIAMBATTISTA COMASCHI

CAPO I.

§. I. *Dell'anno in cui fu fatta la Lamina.*

Sembra ben fondata l'opinione, a cui si attenne l'Autore delle *Osservazioni sopra la Lamina dissotterrata in Macinesso*, che siffatta Lamina attribuir si debba al secolo VII di Roma. Eppure a prima vista non sapeva intendere come in una legge promulgata in questo tempo si fosse potuto concedere ai creditori di condurre in servitù i debitori, quando fin nell'anno di Roma 428 essendo Consoli Cajo Petilio, Libone Visolo, e Lucio Papirio Mugilano, da' quali prese il nome la Legge Petilia, fu abrogata la severità dei Decemviri, i quali seguendo l'esempio degli Ateniesi permesso avevano nelle Leggi delle dodici Tavole questo supplizio. Ma deposi ogni dubbio dopo che mi venne fondatamente insegnato da Agostino Bacchio nella Storia della Romana Giurisprudenza (*lib.* II *cap.* 2 §. 20 *lett. M*), e da Giovanni Taylor nella sua Dissertazione – *Ad L. Decemviralem de inope debitore in partes dissecando* –, presso il Fellemberg nel suo Tesoro (*tom.* I *Dissert.* 10 *fol.*° 580) che la prelodata Legge Petilia Papiria non venne in veruna maniera osservata. Certamente la nostra Tavola precede l'anno di Roma 704, in cui la Legge Giulia *de ære alieno*, fatta da Giulio Cesare allora Dittatore, richiamò in uso, ed emendò in parte la Legge Petilia Papiria. (*Platner Historia Juris* n.° 349)

§. II. *Dello scopo della Lamina.*

È però più facile il conghietturare qual fosse lo scopo della nostra Lamina. A mio credere questa non aveva altro oggetto che di prescrivere ai Municipj della Gallia Cisalpina una norma costante, colla quale procedere nei giudizj. Di fatti nei preziosi frammenti che ci restano della detta Tavola, si parla bensì di nunciazione di nuova opera, di danno temuto, di denaro prestato, di credito, e di debito,

di divisione di eredità ecc., ma queste materie non si trattano nell'ampia loro estensione, come vien fatto sotto i titoli delle Pandette: *De novi operis Nunciatione: De Damno infecto: Familiae erciscundae*, ma sempre ristringendosi soltanto al modo, con cui in queste dovranno procedere nei giudizj i Magistrati della Gallia Cisalpina.

§. III. *Della materia che questa Lamina abbracciava.*

Da ciò si può assai verisimilmente conghietturare quali altre materie la nostra Tavola abbracciasse nei Capi che precedevano, e susseguivano que' frammenti, che ci sono a gran ventura rimasti. Imperciocchè per una parte prescrivendosi da questa Legge ai Magistrati della Gallia Cisalpina la norma, alla quale attenersi nel giudicare, e per l'altra i Capi, che della stessa si conservano, estendendosi solamente alla nunciazione di nuova opera, ed alle altre quattro azioni sopraccennate, si può con tutto il fondamento credere che in que' Capi, che mancano, si stabilisse la regola colla quale dirigere i giudizj di *Restituzione* in intiero, di querela d'inofficioso testamento, di doti, di tutela, di vendita e di compera, e di altre simili azioni solite proporsi in giudizio.

§. IV. *Dell' ordine con cui le dette materie erano disposte.*

Non con eguale facilità si può determinare con qual ordine disposte fossero queste materie. Siccome que' Capi, che ci rimangono, non sono ordinati nè col metodo delle Pandette, nè con quello dell' Editto perpetuo compilato da Salvio Giuliano per comando di Adriano Imperatore in tempi assai più prossimi alla nostra Tavola (a); così nè le Pandette, nè l' Editto perpetuo possono su di ciò fornirci di qualche fondata conghiettura. È ben vero che la nunciazione di nuova opera, e l' azione del danno non fatto, ma temuto, immediatamente succe-

(a) Per altro la nostra Legge si può chiamare *Editto Provinciale* per la Gallia Cisalpina, come dopo l' Editto perpetuo *Urbano* fu compilato l' Editto perpetuo *Provinciale*, di cui ved. *Heinecc. Hist. Jur. lib.* I §. 274 *ad* 279 (G. B. C.).

donsi nelle Pandette, e nell'Editto perpetuo, come nella nostra Lamina: ma questo non da altro deriva che dall'intrinseca dipendenza e correlazione, che una di queste azioni ha con l'altra. E di fatti nelle altre materie, che non sono vicendevolmente connesse, l'ordine è affatto diverso. Veggasi il Gotofredo *Fontes quatuor Juris Civilis; Series Librorum Edicti perpetui*, e l'Heineccio *Historia Edicti perpetui.*

§. V. *Conclusione*.

Per le quali cose mi sembra che la nostra Legge chiamare si possa delle più celebri: *Lex satura*, se è vero, come è verissimo, ciò che lasciò scritto il dottissimo Giovanni Federico Gronovio nelle Diatribe a Papinio Stazio pag. 64 ivi: *Lex satura erat, quæ una rogatione plura variarum rerum capita complectebatur*. Veggasi l'Heineccio nel Commentario alla Legge Giulia Papia Popea lib. I cap. 5 nel fine del §. 2.

CAPO II.

TEXTUS.

... jussum, judicatumve erit, id ratum ne esto; quodque quis quæcumque de ea re decernat, interdicetque (I.), *sive sponsionem* (II.) *fieri, judicaveritque* (III.) *jubebit, judiciumque quod de ea re dabit* (IV.) *is in id decretum, interdictum* (V.), *sponsionem* (VI.), *judicium* (VII.) *exceptionem* (VIII.) *addito, addive jubeto, qua de re operis novi nuntiationem* (IX.) *Duumvir, Quatuorvir* (X.) *Præfectusve ejus Municipii non remiserit*. (XI.)

XX. *Qua de re quisque, et a quo in Gallia Cisalpina damni infecti* (XII.) *ea formula* (XIII.) *restipulari* (XIV.), *satisve accipere volet, et ab eo, qui ibi jus dicet postulaverit* (XV.), *idque non calumniæ causa* (XVI.) *se facere juraverit; tum is quo de ea re in jus aditum erit eum qui in jus eductus erit, de ea re ex formula repromittere* (XVII.), *et ei satisdare debebit* (XVIII.), *satisdare jubeto decernito*.

ANALISI DEL TESTO.

Questo Frammeoto del Capo decimonono è così imperfetto, e mancante, che non può rilevarsene nemmeno per congettura la sua legittima intelligenza.

Nel segnente capo vigesimo si propongono e si definiscono quattro ipotesi. La prima rignarda il caso di chi nella Gallia Cisalpina pretenda in forza dell'azione del danno non fatto, ma temuto, costringere l'avversario alla restipulazione, o signrtà; nella quale specie di fatto premessovi per parte dell'attore il giuramento di calunnia, allora il reo chiamato in giudizio dovrà costringersi a ripromettere secondo la formola,

TEXTUS.

Qui eorum ita non repromiserit, aut non satisdederit, si quid interim damni datum, factumve ex ea re, aut ob eam rem, eove nomine erit quamobrem, ut ei damni infecti repromissio, satisvedatio fieri postulatum erit; tum Magistratus, Prove Magistratus, Duumvir, Quatuorvir, Præfectusve (XIX.) *quodcumque de ea re in jus aditum erit, de ea re ita jus dicito, judicia dato, judicareque jubeto* (XX.), *cogito, proinde atque si de ea re* (XXI.) *cum ita postulatum esset damni infecti ex formula recte repromissum, satisve datum esset de ea re. Quod ita judicium datum, judicareve jussum, judicatumve erit, jus, ratumque esto, dum in ea verba, si damni infecti repromissum non erit, judicium det* (XXII.), *itaque judicare jubeat in forma scripta antequam id judicium, qua de re agitur, factum est.*

Quintus Licinius damni infecti eo nomine, qua de causa agitur, eam stipulationem,

ANALISI DEL TESTO.

ed anche se sarà d'uopo a dare sigurtà, quando non avesse preventivamente ripromesso, come sopra, e prestata la detta sigurtà.

L'altra ipotesi contempla il caso, in cui il danno, il quale si temeva, di fatti sia accaduto, prima che si fosse ripromesso, o data sigurtà in virtù dell'istanza fatta dall'Attore. Si stabilisce perciò, che in tali circostanze il Magistrato, o Promagistrato, il Duumviro, il Quatuorviro, o Prefetto debba regolarsi così come se al tempo dell'istanza si fosse effettivamente a norma della formola ripromesso, e data sigurtà. Si prescrive però che il giudizio, il quale sarà dato, o la delegazione, che sarà fatta dai detti Magistrati, siano concepiti colla formola: „ *Si damni infecti repro-* „ *missum non erit* „.

La terza ipotesi ci presenta un caso, in cui Quinto Licinio a favore di Lucio Sejo abbia ripro-

quam is, qui Romæ inter Peregrinos jus dicet [b] *in albo* [c] (XXIII.) *propositam habet, Lucio Sejo repromisisset* (XXIV.), *tunc quidquid eum Quintum Licinium ex ea stipulatione Lucio Sejo dare, facere oporteret ex fide bona* (XXV.) *dare, facere Sestertios* (XXVI.) .... *ex jure Quintum Licinium Lucio Sejo.*

Si ex decreto Duumviri, Quatuorviri, Præfective Mutinensis [d], *quod ejus Duumvir, Quatuorvir, Præfectusve ex Lege Rubria* (XXVII.) [e], *sive id Ple-*

messo del danno non fatto, ma temuto con quella stipulazione, che il Pretore de' Forestieri aveva proposta nel suo Editto. Nel qual tema si determina, che in forza di tale stipulazione tenuto sia Quinto Licinio dare a Lucio Sejo tutto ciò, che giuridicamente sarebbe tenuto lo stesso Quinto Licinio a tutta equità verso Lucio Sejo.

La quarta ipotesi si è dello stesso Quinto Licinio, che a fronte anche di un Decreto del Duumviro, Quatuorviro, o Prefetto Modonese non abbia voluto ri-

---

(b) *Prætor Peregrinus creatus est anno ab U. C.* DX (Heinecc. Hist. Jur. lib. I §. 55).

(c) *Hinc patet legem hanc nostram antiquiorem esse Edicto perpetuo sub Hadriano Imp condito anno ab. U. C.* DCCCXXCIV, *quo Prætoribus Edicta propria proponere vetitum fuit* (Heinecc. Hist. Jur. lib. I §. 267 seg.) *prout antea solebant* in albo *sub auspicia Magistratus* (Idem ibid. §. 64 seg.).

(d) *Non hinc inferre licet Mutinam tempore latæ Legis in Præfecturæ formam redactam fuisse. Præfectus hic late sumitur pro Magistratu municipali, quocumque nomine vocoretur; nom supra in fragm. cap.* XIX. *Judex municipalis appellatur* Præfectus *Municipii.*

(e) *Hujus Legis mentionem alibi factam nondum invenire potui. Notum est Scitum Rubrianum sub Imperio Trajani conditum anno U. C.* DCCCLIV *Rubrio Gallo, et Q. Cœlio Hispone Consulibus suffectis* (Heinecc. Hist. Jur. lib. I §. 250) *ubi Ritter. Cæterum lex nostra de damno infecto egisse videtur, seu de Judicis jure, et munere in ea re, et Rubriono Senotuscto antiquior est.*

De Plebiscitis (Heinecc. Hist. Jur. lib. I §. 37 ad 42 et §. 165).

De Senatus Consultis (Id. ibid. lib. I §. 3) *adhuc libera Republica.*

Lex Rubria vocatur Plebiscitum, vel Senatus Consultum. Postquam anno U. C. DLXII *Prætores Provincias sortiti erant, inter quos M Bæbius Tamphilus Hispaniam citeriorem, A. Attilius Serranus ulteriorem „ his duobus primum „ Senatus Consulto, deinde Plebis etiam „ Scito permutatæ Provinciæ sunt „* (Liv. Dec. IV. lib. V cap. 17 et 31, et lib. II cap. 7.

Anno U. C. DXXXII *M. Claudius Marcellus Consul interfecto Viridumaso*

biscitum, vel Senatusconsultum est decreverit, Quintus Licinius eo nomine, qua de re agitur, Lucio Sejo damni infecti repro-

promettere pel danno temuto a Lucio Sejo in quel modo, che lo stesso Duumviro, Quatuorviro, o Prefetto avesse prescritto

---

Gessatarum Rege partem Galliæ Cisalpinæ, quam Boji, et Insubres tenebant, Populi Romani ditioni adjecit, et de illis triumphum egit (Diod. Sic. cap. 25). *Galliam hanc tunc in Provinciæ formam redactam fuisse non est dubitandum, siquidem sequibribus deinceps annis Prætores, qui eam administrarent, huc cum imperio missi sunt; et exinde, anno nempe* DXXXVI *Coloniæ duæ Placentia, et Cremono in agrum Gallicum deductæ sunt* (Liv. dec. III lib. cap. 9. Vid. Sigon. de Ant. Jur. Ital. lib. I cap. 24) *eodemque anno L. Manlius Prætor in Galliam* cum præsidio *missus est* (Liv. dec. III lib. I cap 5, 9, et lib. II cap. 21). *Cæterum anno tantum ab U. C.* DXXXVIII *Coss. L. Æmilio Paulo, et C. Terentio Varrone primus Prætor in Galliam decretus est. Testatur hoc Livius* (Dec. III lib. II cap. 21). *Gallia igitur Provincia Prætoria facta est, licet postea sæpe Consulibus propter bella extra ordinem decreta sit, vel ab iis sortita. Additi duo Prætores, M. Claudius Morcellus in Sicilia, L. Postumius Albinus in Galliam. Anno* DXXXIX *et* DXL *M. Pomponius in agro Gallico* (Liv. dec. III lib. IV cap. 3). *Anno* DXLI *Coss. Q. Fabio Maximo, et Tib. Sempronio Gracoho Provincia Ariminum, seu Gallia, P. Sempronio Tuditano Prætori evenit* (Liv. dec. III lib. IV cap. 20). *Anno proximo* DXLII *eidem Sempronio imperium, et Provincia* Galliæ *prorogata est* (Liv. dec. III lib. V cap. 2) *ex quo patet Ariminum idem fuisse ac Galliam. Ipsi quoque anno* DXLIII *in Gallia prorogatum est imperium* (Liv. dec. III lib. VI cap. 1). *Anno* DXLV *Prætoribus sortientibus Provincias L. Veturius Philo peregrinam cum Gallia sortitus est* (Liv. dec. III lib. VII cap. 9). *Huic et anno* DXLVI *prorogatum imperium* (Liv. ibid. cap. 23). *Anno* DXLIX *Ariminum (ita Galliam appellabant) Sp. Lucretio obtigit* (Liv. ibid. lib. VIII cap. 21). *Anno* DL *L. Scribonio Liboni peregrina cum Provincia Gallia evenit* (Liv. ibid. lib. IX cap. 11). *Anno* DLI *Pub. Quintilius Varus Ariminum sortitus est* (Liv. ibid. lib. X cap 1 et 14). *Anno* DLII *M. Sextius Sabinus Galliam est sortitus* (Liv. idid. lib. X cap. 21 et 32). *Anno* DLIV *L. Furius Purpureo Galliam est sortitus* (Liv. dec. IV lib. I cap 4, 5, 7, 10, 20, 32 et 34, et lib. V cap. 32). *Anno* DLV *Cn. Bæbio Tamphilo Arimini Provincia evenit* (Liv. dec. IV lib. I cap. 34, et lib. II cap. 1 et 6). *Anno* DLVI *C. Helvius Galliam est sortitus Prætor* (Liv. ibid. lib. II cap. 7 et 8). *Anno* DLVII *novis Coss. C. Cornelio Cethego, et Q. Minutio Rufo decreta a Patribus Italia Provincia est, quo nomine comprehensa etiam Gallia* (Liv. dec. IV lib. I cap. 19 et 20)*: tunc cæsi Insubres, et coerciti Boji* (Id. ibid. lib. II cap 6). *Anno* DLVIII *Coss. L. Furio Purpureoni, et M. Claudio Marcello pariter Italia Provincia cum Gallia decreta est* (Liv. ibid. cap. 6, 7 et 13). *Anno* DLIX *novo Cos. L. Valerio Flacco Italia, et Gallia evenit* (Liv. ibid. lib. II cap. 17 et 18, et lib. IV cap. 9). *Iterum anno* DLX *novis Coss. P. Cornelio Scipioni Africano, et Ti. Sempronio Longo Italia Provincia de-*

TEXTUS.

mittere noluit (XXVIII.) *cum solvere negaverit pecuniam adjudicatam, aut si damni infecti satis datum non erit, in ea verba*

ANALISI DEL TESTO.

a tenore della Legge Rubria; ed avendo per conseguenza Quinto Licinio negato di pagare la quantità di denaro aggiudicato, senza

---

creta est cum Gallia (Liv. dec. IV lib. IV cap. 21, 22 et 28). *In Gallia tamen oderot etiam L. Valerius Flaccus Procons.* (Liv. ibid. lib. IV cap. 24). *Huc tamen venit Ti. Sempronius, et cum Gallis pugnavit* (Liv. ibid. cap. 25). *Anno* DLXI *L. Cornelius Merula Cos. Galliam, Q. Minutius Thermus, alter Cos., Ligures sortitus est* (Liv. dec. IV lib. IV cap. 28, 29 et 30, et lib. V. cap. 3, 4, 5). *Anno* DLXII *novis Coss. L. Quintio Flaminio, et Cn. Domitio Ænobarbo Italia (nempe cum Gallia) Provincia decernitur* (Liv. ibid. lib. V cap. 10, 17 et 20, et lib. IX cap. 29) *sed Q. Minutio in Liguribus prorogatum imperium* (Liv. ibid. cap. 17 et 31). *Anno* DLXIII *Pub. Cornelio Scipioni Nasicæ Cos. Italia evenit* (Liv. dec. IV lib. V cap. 22, et lib. VI cap. 1 ot 2) *seu Gallia* (Liv. ibid. lib. VI cap. 23). *Hic Cos. Bojos vicit, et de iis triumphavit, et Q. Minutius Procos. Ligures cædit* (Liv. ibid. lib. VI cap. 25 et 26) *ex quo habetur P. Cornelium obsidibus a Bojis occeptis eos in deditionem accepisse, et ogri porte fere dimidia multasse, ut eo P. R. si vellet Colonias mitteret*. *Anno* DLXIV *C. Lælio novo Cos. Itolio ossignotur* (Liv. dec. IV lib. VII cap. 1 et 2). *Anno* DLXV *C. Lælio cum suo exercitu prorogotum imperium est* (Liv. ibid. cap. 33). *Anno* DLXVI *novo Cos. C. Livio Salinatori obtigit Gallia* (Liv. ibid. lib. VIII cap. 21 et 22). *Anno* DLXVII *M. Furius Crassipes Prætor Galliam Provinciam est sortitus* (Liv. ibid. cap. 27, et lib. IX cap. 2). *Hoc anno Coss. C. Flaminius Nepos, et M. Æmilius Lepidus Ligures subigunt, et Æmilius viam Æmiliam sternit, et Flaminiæ jungit* (Liv. ibid. cap. 1). *Anno* DLXVIII *Provincio Italia cum Gallia videtur decreta Cos. Sp. Postumio Albino, vel ab eo sortita* (Liv. ibid. cap. 4, 7, 11; 12 et 15). *Anno* DLXIX *pariter decreta videtur Coss. Appio Claudio Pulchro, et M. Sempronio Tuditono* (Liv. ibid. cap. 15, 19 et 24). *Ita anno* DLXX *obtigisse creditur Coss. Pub. Claudio Pulchro, et L. Portio Licinio, cum ipsis decreti sint Ligures, nec Prætor Gallicus electus fuerit* (Liv. ibid. cap. 20, et 24). *Notandum electum non fuisse Prætorem Provinciæ, in quam Consules ambo, vel alter mitterentur, et hæc dicebatur Provincia Consularis*.

Anno DLXXI *Gallia L. Julio Prætori evenit* (Liv. ibid. cap. 30). *Hoc anno deductæ Coloniæ Aquileja, Porma, et Mutina* (Liv. ibid. cap. 40). *Anno* DLXXII *prorogatum ex Consulotu imperium M. Claudio Marcello in Gallia, cum prius esset in Istria, et Gallia cum exercitu* (Liv. ibid. cap. 40 et 41, et lib X cap 1, 6 et 11). *Anno* DLXXIII *Gallia Q. Fabio Buteoni Prætori evenit* (Liv. ibid. cap. 8). *Anno* DLXXIV *eidem Buteoni prorogatum in Galliam imperium est* (Liv. ibid. cap. 16). *Anno* DLXXV *Prætores quatuor post multos annos Lege Bæbia creati, quæ alternis quaternos jubebat creari. Eo onno nullus Galliæ Prætor creatus, sed Q. Fulvio Flacco alteri Cos. hæc Provincia videtur decreta, vel sortito* (Liv. ibid. cap. 24, 29 et 32.) *Anno* DLXXVI *A.*

judicium det in forma scripta, antequam id judicium, qua de re agitur, factum est, Quintus Licinius damni infecti eo no-

aver data cauzione pel danno temuto, s' ingiunge di giudicare secondo la soprascritta formola. Che se, ritenuta la medesima ipo-

---

Manlio Valsoni Cos. Gallia obtigit, ut ex argumento dec. V lib. I *Livii, seu ejus supplemento; quod eruitur etiam ex ipso Livio, licet Collega M. Junius Brutus in Galliam, et Manlius in Istriam inconsulto Senatu transierint* (Liv. dec. V lib. I cap. 1 et 2). *Anno* DLXXVII *C. Cornelius Scipio, et C. Valerius Lævinus Prætores, Galliam in duas divisam Provincias sortiti sunt* (Liv. ibid. cap. 5) *dum alter Cos. C. Claudius Pulcher rem bene gerit in Liguribus* (Liv. ibid. cap. 9, 10 et 12). *Anno* DLXXIIX *eidem C. Claudio prorogatum in annum imperium, et Gallia Provincia, uti Proconsuli decreta* (Liv. ibid. cap. 12, 16, 17). *Anno* DLXXIX *Coss. novi M. Æmilius Lepidus, et P. Mutius Scævola. His decretæ Provinciæ, et uni eorum Gallia videtur decreta* (Liv. ibid. cap. 18); *nam eo anno nemo in hanc Prætor electus legitur. Anno* DLXXX *Sp. Postumius Albinus, et Q. Mutius Scævola Coss. et uni eorum videtur Gallia decreta* (Liv. ibid. cap. 21 et 26). *Anno* DLXXXI *utrique Coss. L. Postumio Albino, et M. Popilio Lænati Ligures decreti sunt, et, ut videtur, Gallia (in quam nullus Prætor missus) quamvis primus Provinciam suam ne viderit quidem, cum in Campaniam ierit, et postea Romam redierit* (Liv. ibid. lib. I cap. 27, et lib. II cap. 1, 2, 8 et 9). *Anno* DLXXXII *eadem Provincia decreta videtur Coss. C. Popilio Lænati, et P. Ælio Liguri* (Liv. ibid. cap. 9, 10, 18 et 23). *Anno* DLXXXIII *C. Cassio Longino (vel Lucio Cassio Longino) alteri Cos. Italia Provincia, et Gallia obvenit* (Liv. ibid. cap. 23, 27, et lib. III cap. 1 et 9). *Anno* DLXXXIV *Acilio, seu A. Atilio Serrano Cos. Italia evenit* (Liv. ibid. in argumento cap. 5 et 9). *Anno* DLXXXV *Cn. Servilio Cæpioni novo Cos. Italia obvenit* (Liv. ibid. cap. 9, 11 et 14). *Anno* DLXXXVI *C. Licinio Crasso novo Cos. Italia, et Gallia evenit* (Liv. dec. V lib. IV cap. 15, 19, et lib. V cap. 9). *Anno* DLXXXVII *Q. Helio Pæto Gallia evenit* (Liv. ibid. cap. 13 et in argumento cap. 15 et 18). *Anno* DLXXXVIII *Coss. M. Claudius Marcellus, et C. Sulpitius Gallus, sed nihil de Provincia Galliæ* (Liv. ibid. cap. 37 in quo explicit ejus historia). *Veruntamen ex Flori Epit.* in lib. XLVI *videtur Gallia, et Ligures Coss. decretæ, vel ab iis sortitæ: ibi „ C. Marcellus Cos. Alpinos Gallos, „ C. Sulpitius Gallus Ligures subegit „.*

Num ne Lex Rubria, sive Plebiscitum, aut Senatus Consultum, fuisset Provinciæ nostræ forma, *vel* formula, *Leges scilicet, quas Romani victis præscripserint? Iterum in Provinciæ formam redactam fuisse Galliam putat Sigonius* (De Ant. Jur. Ital. cap. 24) *cum anno* DLXVII *devictis a Coss. M. Æmilio Lepido, et C. Flaminio Nepote Liguribus cis Apenninum, et bis ab Æmilio in deditionem acceptis, hic exercitum ex Liguribus traduxit in Galliam quæ eo anno a M. Furio Prætore administrabatur, qui Cenomanis arma eripuerat* (Liv. dec. IV lib. IIX cap. 27, et lib. IX cap. 2), *et viam Æmiliam per Provinciam ab Arimino Bononiam, et Placentiam, atque inde Aquilejam prope Alpium crepidinem stravit, ducto ut ait*

mine, qua de re agitur, ea stipulatione, quam is, qui Romæ inter Peregrinos jus dicet in albo propositam habet, Lucio Sejo satisdedisset (XXIX.), *tum quidquid eum Quintum Licinium ex ea stipulatione Lucio Sejo dare facere oporteret* (XXX.) *ex fide bona dare, facere ex jure Quintus Licinius Lucio Sejo, si ex Decreto Duumviri, Quatuorviri, Præfective Mutinensis* (f)

tesi, Quinto Licinio avesse data la sigurtà pel danno temuto, e dappoi ricusasse di pagare la somma aggiudicata, allora il Duumviro, Quatuorviro, o Prefetto dovrà giudicare li mallevadori, e così l'intiera Colonia, Municipio, ed abitanti del luogo (qualora fossero stati tutti fidejussori) debbano comprendersi in detto giudizio simile affatto al soprascritto per non deludere i diritti dell'at-

---

Strabo circum paludes opere. Ex Æmilia, sic strata, ex Oppido Regii Lepidi, ab eo tunc appellato, et ex Coloniis duabus Mutinæ, et Parmæ in agro Bojis adempto non ita multo post Constitutis, nempe anno U. C. DLXXI *Galliam rursusfactam Provinciam existimat Sigonius.*

Sed Lex Rubria ad primam, an ad alteram Provinciæ formulam pertinebit? Quis eam tulerit, Dictator, Consul, Prætor, Tribunus, vel alius Magistratus? Quidquid sit de hoc certe Lex Rubria videtur formula Provinciæ, et similis Legi Rupiliæ Siculorum, de qua infra.

Inveni tandem Q. Rubrium Tribunum Plebis apud Nieupoort (Hist. Reip. et Imp. Rom. tom. II lib. VII cap. 3 §. 3) *ubi agit de C. Sempronio Graccho Tribuno Plebis, ibi „ uno ex Tribunorum Plebis Collegio* Q. Rubrio *Legem „ ferente de Colonia in solum Carthaginis a Scipione deletæ deducenda, „ Triumvirum se ad eam deductionem „ creari passus sit Gracchus anno ab U. „ C.* DCXXXII, *vel* DCXXXIII *simul „ cum Flavio Flacco, qui anno U. C. „* DCXXIIX *Consul fuerat „. An hic lator Legis Rubriæ?* (Vid. Plutarch. in Gracch., et Pighius Annal. Rom.). *Certe Lex lata videtur turbulentis temporibus, quibus scilicet jurgia inter Plebem, et Senatum fervorent, cujusmodi tempore Gracchorum.*

(f) *Hinc colligere est Mutinam tunc Provinciæ Galliæ caput fuisse, quod jam suspicatus fuit Cl. Cellarius ex Mutinensi bello cum M. Antonio gesto, quandoquidem ab hoc ibi obsessus fuit D. Brutus, cui Provincia a Senatu decreta fuerat. Verum incertum an D. Brutus Mutinæ sedem haberet; num hic ut petenti Cisalpinam Galliam Antonio obsisteret Mutinam cum exercitu occupavit.* (Epit. in Liv. lib. CXVII). *Hunc honorem Mutinæ delatum putat Cellarius ex Livio* (Dec. III lib. VIII cap. 21). *Anno quarto decimo secundi Belli Punici, cum antea Ariminum caput Provinciæ Galliæ fuisse videatur, quod Arimini nomine Galliam teste Livio* (*ibid.*) *appellabant* (Cellar. Geogr. Antiq. tom. I lib. II cap. 9). *Deinde anno etiam sexto decimo Belli Punici Ariminum pro Gallia sumitur apud Livium* (Dec. III. lib X. cap. 1). *Quod servatum et anno U. C.* DLV (Liv. dec. IV lib II cap. 1).

quod ejus is Duumvir, Quatuorvir, Præfectusve ex Lege Rubria, sive id Plebiscitum, vel Senatus Consultum est, decreverit. Quintus Licinius eo nomine, qua de re agitur, Lucio Sejo damni infecti satisdare noluit, cum solvere negaverit pecuniam adjudicatam; tum Duumvir, Quartumvir juri dicundo, Præfectusve de ea re jus ita dicat, curetve, ut ei ea nomina, et Municipium, Colonia (XXXI.) *Locus in eo judicio, quod ex iis, quæ proxime scripta sunt, accipientur, includentur, concipientur, quæ includi, concipi supradicto modo oporteret, debebitve, ne quid ei, qui de ea re aget, petetve captioni ob eam rem, aut eo nomine esse possit; neve ea nomina, quæ in earum, qua formula, quæ sunt suprascripta, aut Mutinæ in eo judicio includi, concipi curet; nisi ii, quos inter id judicium accipietur, lisve contestabitur, iis nominibus fuerint, quæ in earum qua formula sunt scriptæ est, et nisi si Mutinæ ea res agetur, neve quis Magistratus, Prove magistratus, neve quis pro quo imperio, potestateve* (XXXII.) *erit, intercedito, neve quid aliud*

tore. Avvertendo però di non comprendere nel giudizio se non le persone, e fidejussori, a' quali può appartenere un tal giudizio, e se non nel caso, in cui la causa si ventilasse in Modena; come pure di provvedere, che nessun Magistrato, o Promagistrato intercedesse, o altro facesse intorno a questo affare.

facito, quominus de ea re ita judicium detur, judiceturque.

XXI. *A quocumque pecunia certa credita* (XXXIII.) *signata forma Populi Romani in eorum quo oportebit Municipio creditæ pecuniæ fidem vindicare causa cognita, tuerive quæ sunt, eruntve in Gallia Cisalpina, petetur* (XXXIV.), *quæ res non pluris Sestertium quindecim mille erit, si is eam pecuniam in jure apud eum, qui ibi juri dicendo præerit, ei, qui etiam petet* (XXXV), *aut ei, cujus nomine ab eo petetur, dare oportere, debereve se confessus erit;* (XXXVI.) *neque id, quod confessus erit, solvet satisve faciet* (XXXVII.), *aut se sponsione, judicioque utive oportebit non defendet* (XXXVIII.) *sive is ibi de ea re in jure non responderit, neque de ea re repromissionem faciet, neque judicio, uti oportebit, se defendet; tum de eo, a quo ea pecunia petita erit, deque eo, cui eam pecuniam dare oportebit, sic res, lex, jus, causaque omnibus omnino ratum esto, atque uti esset, esseve oporteret, si is, qui ita confessus erit, aut de ea re non responderit, aut*

Nel Capo ventuno si passa a definire alcuna questione, che riguarda i giudizj vertenti sopra il certo contante prestato. Il primo caso figurasi in un debitore, che abbia confessato nanti il Giudice di dover pagare all' attore certa quantità di danaro già ricevuta in prestito. Dopo di che, se il debitore non paghi la detta somma, e non opponga alcuna legittima eccezione, dovrà obbligarsi (purchè non sia somma maggiore di quindici mila Sesterzj) come se fosse stato condannato per sentenza.

TEXTUS.

se sponsione, judicioque uti oportebit, non defenderit, ejus pecuniæ ei, qui eam suo nomine petierit, cuive eam dare oportere ex judiciis datis, judicareve recte jussis jure, Lege damnatus esset, fuissetve.

Quiquecumve Duumvir, Quatuorvir, Præfectusve ubi juri dicendo præerit is eum, qui ita quid confessus erit, neque id solvet, satisve faciet eum, qui se sponsione, judiciove utive oportebit, non defenderit, aut in jure non responderit, neque id solvet, satisve faciet tantæ pecuniæ, quanta ea pecunia erit, de qua tum inter eos ambigetur, dum tantum quindecim mille sine fraude sint, duci jubeto (XXXIX.)*; quique eorum quem ad quem ea res pertinebit, duxerit id ei fraudi, pœnæve* (XL.) *ne esto. Quodque ita factum, actum, jussum erit, id jus, ratumque esto, quominus in eum, qui ita vadimonium Romam* (XLI.) *ex Decreto ejus, qui ibi juri dicendo præerit non promiserit, aut vindicem locupletem* (XLII.) *ita non dederit ob eam rem judicium recuperationis* (XLIII.) *is, qui ibi juri dicendo præerit ex*

ANALISI DEL TESTO.

Nel secondo si dispone, che il Duumviro, Quatuorviro, Prefetto, o qualunque altro Giusdicente comandi, che quegli, che avrà così confessato il debito senza nè pagare, nè dare altra opportuna cauzione, nè opporre eccezione alcuna legittima, venga dal creditore messo tra i ferri, ed ivi trattenuto a misura della quantità del suo debito; e ciò, che così sarà stato stabilito e fatto, abbia forza di Legge senza che a favore del debitore, il quale non avesse promesso di comparire in Roma a norma del Decreto del Giusdicente, o non avesse dato a questo effetto un ricco mallevadore, possa il Magistrato del luogo concedere giudizio di ricuperazione, o procurare, che altro giudichi.

hac Lege (g) *det, judicarique de ea re ibi curet; ex hac Lege nihil rogatur.* (XLIV.)

XXII. *A quo quid præter pecuniam certam* (XLV.) *creditam, signatam forma Populi Romani in eorum, quo oportebit, Municipio creditæ pecuniæ fidem vindicare causa cognita, tuerive quæ sunt, eruntque in Gallia Cisalpes* (h) *petetur, quodve cum eo agetur, quæ res non pluris Sestertium quindecim mille erit, etsi ea res erit de qua re omni pecunia ibi jus dici, judiciave dari ex hac lege debere oportebit; si is eam rem, quæ ita ab eo petetur, deve ea re cum eo agetur, ei, qui eam petet, deve ea re aget, aut ei, cujus nomine ab eo petetur, cumve eo agetur in jure apud eum, qui ibi juri dicendo præerit, de ea re restituereve oportere, aut se debere, ejusve eam rem esse, aut se eam habere, eamve rem, de*

Nel Capo ventesimosecondo si ordina unicamente, che se per qualunque altra specie di debito, il quale come sopra non oltrepassasse il valore di quindici mila Sesterzj, e per la di cui riscossione competesse azione pecuniaria, alcuno fosse convenuto in uno di que' Municipj della Gallia Cisalpina, nel quale dovrassi esercitare il giudizio pecuniario, che se, dico, il reo così convenuto confessasse il debito senza dare cauzione alcuna, nè opporre eccezione legittima, allora una tal causa si debba avere per decisa, come se il debitore avesse in Roma nanti il Pretore, o altro Magistrato competente confessato il debito, come sopra; e perciò a tale effetto il Pretore, o simile Magistrato, a cui appartiene far ragione in Roma, e non altri, co-

(g) *Hinc licet inferre nostram hanc fuisse Legem pro Gallia Cisalpina, libera adhuc Republica, conditam, ac Edicto Provinciali comparari posse* (Heinecc. Hist. Jur. lib. I §. 79 ad 83). *Hujusmodi fuit Lex, vel formula Siciliæ*, Lex Rupilia *adpellata, contra quam pleraque edixit C. Verres* (Cic. in Ver. II 13 — Vid. Heinecc. lib. I §. 82). *Sed Rupilia formula fuit, qua Siciliam in Provinciæ formam redegerunt Romani. Eadem forte fuit Lex Rubria, de qua supra, quaque Gallia nostra facta fuit Provincia.*

(h) *Hinc, et ex verbis in princ. cap.* XX, XI et XXIII in Gallia Cisalpina, *conjicerem legem hanc latam fuisse cum tota Gallia nostra subacta fuerat a Romanis.*

qua arguetur, se fecisse, obligatumve se ejus rei, noxique (XLVI.) *esse confessus* (XLVII.) *erit, dixeritve; neque de ea re satis, uti oportebit, faciet, aut si sponsionem fieri oportebit, sponsionem non faciet, non restituet, neque se judicio, uti oportebit, defendet, aut si de ea re in jure nihil responderit, neque de ea re se judicio, uti oportebit, defendet; tum de eo, a quo ea res ita petetur cumve eo de ea re ita agetur, deque eo, cui eam rem dicta forma petetur, restitui, satisve de ea re fieri oportebit, sic Lex, Res, Jus, Causaque omnibus omnino ratum esto, atque uti esset, esseve oporteret, si is, qui ita quid earum rerum confessus erit, aut de ea re non responderit, neque se judicio, uti oportebit, defenderit, de iis rebus Romæ apud Prætorem* (i), *eumve* (XLVIII.), *qui de iis rebus Romæ juri dicendo præerit esse in jure confessus esset, aut ibi de ea re nihil respondisset, aut judicio se non defendisset, Prætor, isve, qui de ea re Romæ juri dicendo*

mandi, che un tal debitore, o suoi eredi sieno messi tra ferri, e che i loro beni sieno posseduti, proscritti, o venduti.

(i) *Nempe Prætor Peregrinus de quo sup.* cap. XX nota (b). *Verum processu temporis aucto Prætorum numero, horum quidam* Provincias Prætorias *sortiebantur* (Heinecc. Hist. Jur. lib. 1 §. 65).

TEXTUS.	ANALISI DEL TESTO.
præerit, in eum, et in hæredem ejus de ea re omnibus ita jus dicito, decernito, eosque duci (XLIX.)*, bona eorum possideri* (L.)*, proscribive, venireque jubeto, ac si is, hæresve ejus de ea re in jure apud eum Prætorem, eumve qui Romæ juri dicendo præerit, præesse confessus esset, aut de ea re nihil respondisset, neque se judicio, uti oportuisset, defendisset; dum ne quis de ea re, nisi Prætor, isve qui Romæ juri dicendo præerit, eorum, cujus bona possideri, proscribi, venire, ducique eum jubeat.*	
XXIII. *Quicumque in eorum, quo oportebit Municipio, creditæ pecuniæ fidem vindicare causa cognita, tuerive, quæ in Gallia Cisalpina sunt, eruntve juri dicendo præerit is inter eos, qui de Familia erciscunda* (LI.)*, dividunda judicium sibi dari, reddive in eorum, quo oportebit Municipio creditæ pecuniæ fidem vindicare causa cognita, tuerive quæ sunt supra scripta, postulaverint, ita jus dicito, decernito, judicia dato, judicare jubeto, uti in eo, quo oportebit Municipio creditæ pecuniæ fidem vindicare causa cognita, tuerive, in quo is, cujus . . . .*	Del Capo ventesimoterzo ci rimangono poche linee, dalle quali soltanto si rileva, che il Giusdicente di quel Municipio della Gallia Cisalpina, in cui sarebbe d'uopo agire pel denaro prestato, deve far ragione a quelli, dalli quali sarà stata fatta istanza per la divisione di tutta una eredità.

CAPO III.

Annotazioni che conducono all' interpretazione legittima della Tavola.

I. Interdicetve. . . . . *Interdicere erat ejus, qui Magistratum rogabat, ideoque idem erat ac interdictum postulare. Hoc loco tamen etiam Magistratus interdicere dicitur. Hac significatione vox* – interdicere – *occurrit etiam in Pandectis veluti in L. unica D.* ut in flumine publico.

II. Sponsionem. . . . . *Sponsiones plerumque fiebant in interdictis. Quomodo, et quando sponsionibus etiam se invicem, qui contendebant, provocare consuevissent, docent Budæus in annot. ad* XXIV *Pand. lib.* (*mihi fol.* 92 *et seq. juxta editionem Lugd.* 1741), *Brisson. de Formulis lib.* V (*mihi fol.* 369. §. Sponsionibus *juxta editionem Francof.* 1592), *Hein. Antiq. Roman. lib.* IV *tit.* 15 §. 5, *et tit.* 13 §. 3. *Adde Paulum in lib.* VII *D. de verbor. significat.*

III. Judicaverit . . . . . *Vide infra n.°* XX.

IV. Judiciumque quod de ea re dabit . . *Vide infra n.°* XX.

V. Decretum, Interdictum . . . . *Hæc duo vocabula aliquando promiscue usurpantur. Cujac. Obs.* V. 17.

VI. Sponsionem . . . . . *Vide supra n.°* II.

VII. Judicium . . . . . . *Vide infra n.°* XX.

VIII. Exceptionem . . . . *A Magistratibus postulandæ erant exceptiones; quæ propterea addebantur formulæ, cum qua judices dabantur. Hein. antiq. Roman. lib.* IV *tit.* 7 §. 41, *tit.* 13 §. 1.

IX. Operis Novi Nuntiationem . . . . . *Modum, quo peragebantur judicia de operis novi nuntiatione, aperuit Brisson. de Formulis lib.* V (*mihi fol.* 395 §. Ex Operis quoque Novi).

X. Duumvir, Quatuorvir . . . . . . *De Magistratibus Municipiorum sermonem habet Hein. in Append. lib.* I *Antiq. Roman. cap.* 5 §. 123. (l)

XI. Remiserit . . . . . *Promiserat enim Prætor* – se, si jus prohibendi nuntianti non sit, nuntiationem missam facturum –. *L. unica* §. 1 *D.* de remissionibus.

XII. Damni infecti . . . – Cum res damni infecti celeritatem desiderat, et periculosa dilatio Prætori videtur ex hac causa sibi jurisdictionem servare; ideo Magistratibus Municipalibus delegandum hoc recte putavit – *Sunt verba Ulpiani in L.* I *D.* de damno infecto. *Quibusnam autem in rebus locus fiat huic cautioni, docuit Cajus in L.* 19 §. 1 *D.* loc. cit.

XIII. Ex formula . . . . *Formulam cautionis de damno infecto exhibet Brissonius de Formul. lib.* V §. erat et Prætoria (*mihi fol.* 394.)

XIV. Restipulari. . . . . *Is qui promiserat, denuo rogabat, et qui rogaverat, denuo promittebat; idque vocabant* – restipulari –. *Budæus loc. cit.*

(l) *De Decurionibus, et Magistratibus municipalibus: Gebauer excursu* 4 *ad Instit.* §. 2 *in fin. Guadagni Instit. tit.* de Nuptiis *in notis ad* §. 41. *Vide Inscriptionem apud Heinecc. Antiq. Roman. tit.* de Nuptiis §. 20, *et* 21. *Reis excursu* 15.

XV. Postulaverit . . . – *Hoc judicium certam conditionem habet* si postulatum est. *Cæterum qui non* postulavit, *experiri non potest*. Postulare *autem hic proprie dicimus pro Tribunali petere, non alibi –. In hæc verba loquitur in L.* 4 §. *hoc autem D.* de damno infecto.

XVI. Non calumniæ causa . . . . . . – *Prætor (enim ait)* – Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdare jubeo ei, qui juraverit non calumniæ causa id se postulare etc. – *Ulpianus in L.* 7 *hoc tit. Adde L.* 13 §. qui damni *D. eod. tit.*

XVII. Repromittere. . . *Qui suo nomine promittebat, is* repromittebat *dumtaxat; qui vero alieno*, satis dabat: *dicta L.* 7 *in princ., et L.* 13 §. 1 *hoc tit. Adde Voët ad Pand. tit.* de damno infecto *n.*° 6.

XVIII. Satisdare debebit. *Vide supra n.*° XVI *et* XVII.

XIX. Duumvir, Quatuorvir, Præfectusve etc. . . . *Vide supra n.*° X.

XX. Jus dicito, judicia dato, judicarique jubeto . Aliud judicare, aliud jus dicere, et aliud jus, aliud judicium *recte animadvertit Cyrillus ad princip. tit.* de Actionibus, *Averanius Interp. Juris lib.* I *cap.* 5. *Quæ optime distinxit Cicero Orat. pro A. Cæcinna in principio, et in Verrem Actione quarta* 88.

XXI. Proinde atque si etc. . . . . *Idem Juris statuitur in L.* 15 §. Eleganter *D. de damno infecto. Adde Bynkershoek Observ. Juris Rom. lib.* V. *cap.* 9, *Voët loc. cit. n.*° 14.

XXII. Dum in ea verba si damni infecti repromissum non erit, judicium det . . *Actione enim coram Prætore solemniter intentata Judices dabantur, et quidem cum certa formula, ut satis liquet ex exemplis, quæ adducit Hein. Antiq. Roman. lib.* IV *tit.* 6 §. 41, *et tit.* 17 §. 1 (m).

XXIII. In Albo . . . . . *Album Prætoris quid, non satis convenit inter Neotericos Historiæ Juris Civilis Scriptores. Vide Bathium Hist. Jur. Rom. lib.* II *cap.* 2 *sectione* 3 §. 4 *et* 5, *ibique in notis* (*).

XXIV. Repromisisset . . *Vide supra n.*° XVII.

XXV. Dare facere oporteret ex fide bona . . . . *Hæc erat solemnis formula actionum bonæ fidei, cujus exemplum est apud Valer. Max.* VIII 2 1 *Conf. Cyrill. Instit. lib.* IV *tit.* 6 §. 28, *Hein. Antiq. Rom. eodem loco* §. 36., *Brisson. de formulis lib.* 5 §. Cæterum formulis (*mihi pag.* 372).

XXVI. Sestertios . . . . *De Sestertio, et Nummo plura non translativa dat Averanius Interpr. Jur. lib.* I *cap.* 29.

XXVII. Ex Lege Rubria . *Nullam hujus Legis mentionem habent Scriptores Historiæ Juris Civilis. Memorant Hottomannus de Sconsultis, Gravina de Orig. Juris lib.* III *cap.* 26 *Sctum Rubrianum Rubrio Gallo, et Lælio Hispone Coss. factum* (n).

(m) Quintus Licinius, L. Sejus: *Notandum Romanos in concipiendis formulis certa quædam nomina usurpasse. Vid. Cyrill. ad tit. Instit.* Quibus modis tollitur obligatio §. 2. *lit.* C.

(*) *Vid.* Mazzocchi *Tab. Heracl.* pag. 407 *et* Tavola Alimentaria Velejate pag. 113 *et* not. (3).

(n) *De hoc vid. Reiz ad Theophilum.*

XXVIII. Repromittere noluit . . . . . *Magistratus Urbani non idem jus servabant hoc in casu, ut constat ex L.* 4 §. si intra diem *D. loc. cit.*

XXIX. Satisdedisset . . *Vide supra n.*° XVI.

XXX. Dare facere oporteret. . . . *Vide supra n.*° XXV (o).

XXXI. Municipium, Colonia . . . . . *De jure Coloniarum, et Municipiorum novissime disceptarunt Kitischius de Magistratibus Rom. cap.* 3, *Bynkershoek Observ. Jur. Rom. lib.* V *cap.* 21, *Hein. Antiq. Rom. in Append. lib.* I *cap.* 5 (p).

XXXII. Imperio, Potestateve . . . . *Quid* Imperium *quod Magistratibus tribuebatur, prolixe ostendit Gherard. Noodot. de Jurisdictione, Hein. Antiq. Rom. lib.* IV *tit.* 6 §. 5.

XXXIII. Pecunia certa credita . . . . *Qui certam creditam pecuniam petebat, utebatur actione illa* – si certum petetur – *Quam a primis Edicti Prætorii verbis appellationem ductam satis constat. Late Brisson. de Formulis lib.* V §. hoc amplius (*mihi fol.* 380). *Hinc tituli Pandectarum inscriptio* – De rebus creditis, si certum petetur –.

XXXIV. Petetur. . . . . *Olim quilibet litigantium* Rei *nomine veniebat, declarat hoc ipsum Cicero de Orat. lib.* II *cap.* 43 – Reos appello non eos modo qui arguuntur, sed omnes quorum de

(o) Curet, et Infra. *De hac formula* H. L. N. R. *plura dabit Reiz ad Theophil. in addit. ad tom.* I *pag.* 24 (*fol. mihi* 61 *col.* 1).

(p) *Ubi agit de Præfecturis, Coloniis, Municipiis etc. Vide etiam Hotoman. de Ædilibus Colon. et Municip.*

re disceptatur – . *Res enim litem significat. Opus itaque erat ut generali hoc proposito nomine quilibet litigantium distingueretur, quod ut fieret, eum, quem nos in specie* Reum *dicimus, Romani vocarent* a quo petitur. *Postea vero specialis ejus, qui obligatus erat, vel a quo quid petebatur,* Rei *denominatio hæsit. Ludovicus Würflet Jurisprudentia Civilis definitiva* §. 220 *litt.* B.

XXXV. Petet . . . . . *Vide supra n.°* XXXIV.

XXXVI. Confessus erit. *Vide infra n.°* XXXVIII.

XXXVII. Solvet, satis-ve faciet . . . Solvere, et satisfacere *inter se differunt, ut docet Alciatus ad L.* 61 *et* 176 *D. de verb. significatione* – Interdum tamen satisfactio etiam solutionis verbo comprehenditur – *Ulpianus in dicta L.* 176, *et late Brisson. de solut, et liberationib. lib.* I *in princ.*

XXXVIII. Sponsiones non defendet. *Quomodo litigantes se sponsionibus defenderent, docuit Cicero Orat. pro P. Quintio* 8 *et Brisson. de Formulis lib.* V (*mihi fol.* 369).

XXXIX. Duci jubeto . *Scilicet facultas fiat creditori adducendi debitorem in servitutem, et privatum carcerem. Hac significatione verbum* duci *occurrit apud T. Livium lib.* VI *cap.* 9, *ibi* „ M. Manilius „ Çenturionem nobilem judicatum pecuniæ „ cum duci vidisset, medio foro cum caterva sua accurrit, et manum injecit: „ tum vero ego, inquit, nequicquam hac „ dextera Capitolium, arcemque servaverim, „ si civem, commilitonemque meum, tanquam Gallis victoribus, captum in servitutem, ac vincula duci videam „. *Conf. Ciceron. pro Flacco* 19. *Hoc jus manavit*

ex legibus Decemviralibus, in quibus ita cautum Tab. III. „ Æris confessi, rebusque jure „ judicatis 3o dies justi sunto – Post deinde „ manus injectio esto, in jus ducito – Ni „ judicatum facit, aut quips endo eo in „ jure vindicit, secum ducito, vincito *etc. Adde Hein. Antiq. Roman. lib.* III *tit.* 3o §. 2 3 *et seq., et lib.* IV *tit.* 17 §. 13 *litt.* D. *Tailor ad l. Decemviralem* de inope, debitoreve *apud Fellemberg. tom.* I.

XL. Fraudi, pœnæve. *Erat hæc formula legislatoribus solemnis. Quid inter* pœnam, *et* fraudem *intersit diligenter explicat Ulpianus in L.* 131 *D.* de verbor. significat.

XLI. Vadimonium, Romam . . . . . *Conf. Bavii Voorda dissertationem juridicam de Vadimonio apud Fellemberg. tom.* II *Ezechiel. Spanhem. Orb. Rom.* I, 1 7.

XLII. Vindicem locupletem . . . . . Vindices *cum* Vadibus *confunduntur, Gravin. et Brisson. Vide Hein. Antiq. Rom. lib.* III *tit.* 21 §. 2 *litt.* B. Vindex *hic est defensor, qui oblata fidejussione debitorem prehensum liberabat. Hein. loc. cit. lib.* IV *tit.* 6 §. 18.

XLIII. Judicium recuperationis . . . . *Recuperatorii judicii exemplum est apud Ciceronem in Oratione pro Cæcinna, quam Orationem ipse apud recuperatores peroravit.*

XLIV. Ex hac lege nihil rogatur . . . . . *Solemnis hæc formula in legibus fuit, cum quid exceptum vellent Legislatores, ut ex Cicerone, Frontino, Valerio Probo notissimum jam est. Vide Brisson. de formulis lib.* II §. Omnibus plane (*mihi fol.* 138) *Gothofr. ad L. Jul. Pap. Pop.* (*fol. mihi* 23o *n.*° 2.)

XLV. A quo quid præter pecuniam etc. *Vide supra n.°* XXXIII.

XLVI. Noxiæve . . . . *A nocendo, et* noxam, *et* noxiam *dici nemo dubitaverit. Utrumque vocabulum ita distinguit Justinianus, quod* noxa *ipsum, quod nocuit corpus,* noxia *delictum, quod quis commisit, denotat. Instit. tit.* de noxialibus Actionibus *in princip. Non raro tamen neglectum istud discrimen animadvertimus.*

XLVII. Confessus erit . *Vide supra n.°* XXXIX.

XLVIII. Romæ apud Prætorem . . . *Vide supra n.°* XLI.

XLIX. Eosque duci . . *Vide supra n.°* XXXIX.

L. Bonaeorum possideri . . . . . *Quid sit bona ex Edicto Prætoris possidere, copiose docet Cicero pro Publio Quinctio.*

LI. De Familia erciscunda, dividunda . . . . *Hujus actionis fundamentum fuit in* XII *Tabulis, in quibus cautum fuerat* „ Nomina „ inter hæredes pro portionibus hæreditariis ereta cita sunto, cæterarum familiæ „ rerum ercto non cito, si volent hæredes, „ erctum citum faciunto „. Familia *hic hæreditatem notat;* erciscere *vero est dividere Legis hujus interpretationem suppeditat Hein. Antiq. Rom. lib.* III *tit.* 28 §. 6 *et seqq., Brisson. de verb. signif. voce* erciscere *pag.* 398. *Verba solemnia, quibus actio Familiæ erciscundæ instituebatur, exhibet Hein. loc. cit. lib.* IV *tit.* 6 §. 34.

III IVDICETVRQVE

A · QVOQVOMQ PECVNIA · CERTA · CREDITA · SIGNATA · FORMA · P · P · R · IN EORVM · QVO · O · M · C · P
XXI F · V · C · C · TVE · QVAE · SVNT · ESVNTVE · IN CALLIA · CISALPEINA · PETRTVR · QVAE · RES · NON
PLVRIS · HS · $\overline{X}$V · ERIT · SEI · IS · EAM · PECVNIAM · IN IVRE · APVD · EVM · QVEI · ISEI · I · D · P · EI · QVEI
5 EAM · PETET · AVT · EI · QVOIVS · NDMINE · AB EO · PETETVR · D · O · DESEREVE · SR · CONFESSVS
ESIT · NEQVE · ID · QVOD · CONFESSVS · ESIT · SOLVET · SATISVE · FACIET · AVT · SE · SPONSIONE
IVDICIOQVE · VTEIVE · OPORTEBIT · NON · DEPENDET · SEIVE · IS · ISEI · D · E · R · IN IVRE · NON
RESPONDERIT · NEQVE · D · E · R · SPONSIONEM · FACIET · NEQVE · IVDICIO · VTEI · OPORTEBIT
SE · DEPENDET · TVM · DE · EO · A · QVD · EA · PECVNIA · PETEITA · ERIT · DEQVE · EO · QVOI · EAM
10 PECVNIAM · D · O · S · RES · LEX · IVS CAVSSAQVE · O · O · R · ESTO · ATQVE · VTEI · ESSET · ESSEVE
OPORTERET · SEI · IS QVEI · ITA · CONFESSVS · ESIT · AVT · D · E · R · NDN · RESPONDERIT · AVT · SE
SPONSIONE · IVDICIOQVE · VTEI · OPDRTEBIT NON · DEPENDERIT · EIVS · PECVNIAE · IEI
QVEI · EAM · SVO · NOMINE · PETIERIT QVOIVE · EAM · D · O · EX IVDICEIS · DATEIS · IVDI
CAREVE · RECTE · IVSSEIS IVRE · LEGE · DAMNATVS · ESSET · FVISSET QVDIQVE · QVOMQVE
15 II · VIR · IIII · VIR · PRAEFECVE · VREI · I · D · P · IS · EVM · QVEI · ITA · QVID · CONFESSVS EEIT
NEQVE ID · SDLVET · SATISVE FACIET · EVM · QVEI · SE · SPONSIONE · IVDICIOVE · VTEIVE
OPOSTEBIT · NON · DEFENOERIT · AVT · IN IVRE · NON · EESPONDERIT · NEQVE · ID · SOLVET
SATISVE · PACIET · T · P · QVANTA · EA · PECVNIA · ESIT · DE · QVA TVM · INTER · EOS · AM
EIGETVR · DVM · T · $\overline{XV}$ · S · P · S · OVCI · IVBETO · QVEIQVE · EORVM · QVEM · AD · QVEM
20 EA · RES · PERTINESIT · DVXSERIT · ID · EI · FRAVDI · POENAEVE · NE · ESTO · QVODQVE ITA · FAC
TVM ACTVM · IVSSVM · ESIT · ID · IVS · RATVMQVE · ESTO · QVO · MINVS · IN EVM · QVEI · ITA
VADIMDNIVM · RDMAM · EX DECRETO · EIVS QVEI · IEEI · I · D · P · NON · PROMEISSERIT ·
AVT · VINDICEM LOCVPLRTEM · ITA · NON · DRDERIT · OR · E · R · IVDICIVM · RECVP · IS · QVEI
ISEI · I · D · P · EX · H · L · DET · IVDICAREIQVE · O · E R · IREI · CVRET · EX · H · L · N · R
25 A · QVO · QVID · PRAETER · PECVNIAM · CERTAM · CREDITAM · SIGNATAM · FORMA · P · P · R ·
XXII IN EDRVM · QVO · O · M · C · F · E · V · C · C · TVE · QVAE SVNT · ERVNTVE · IN GALLIA CISALPEIS
PETETVR · QVODVE · QVOM · EO · ACETVR · QVAE · RES · NON · PLVRIS · HS · $\overline{XV}$ ERIT · ET · SEI .
EA · RES · ERIT · DE · QVA RE OMNEI · PECVNIA · IREI IVS · DEICEI · IVOICIAVE · DAREI · EX · H · L · D · O
SEI · IS · EAM REM · QVAE ITA . AB · EO · PETETVR · DEVE EA · RE · CVM · EO · ACETVR · EI QVEI · EAM
30 PETET · DEVE · EA · RE · ACEI · AVT · IEI · QVOIVS · NOMINE · AS EO · PETETVR · QVOMVE · EO · ACE
TVR · IN IVRE · APVD · EVM · QVEI · IEEI · I · D · P · D · E · P · RESTITVEREVE · OPORTERE · AVT
SE · DEEERE · EIVSVE · EAM · REM · ESSE · AVT · SE · EAM · HAEERE · EAMVE · REM · DE
QVA · ARGVETVR · SE · PECISSE · ORLICATVMVE · SE · EIVS · REI · NOXSIAEVE · ESSE · CONPES
SVS · ERIT · DEIXSERITVE · NEQVE · D · E · R · SATIS · VTEI · OPORTERIT · FACIET · AVT · SEI · SPON ·
35 SIONEM · FIEREI · OPORTEEIT · SPONSIONEM · NON · FACIET · NON · RESTITVET
NEQVE · SE · IVDICIO · VTEI · DPORTEBIT · DEFENDET · AVT · SEI · D · F · R · IN IVRE
NIHIL · RESPONDERIT · NEQVE · O · E · R · SE · IVDICID · VTEI · OPORTEBIT DEFENDET
TVM · DE · EO · A QVO · EA RES · ITA · PETETVR · QVOMVE · EO · D · E R · ITA · ACETVR · DEQVE
EO QVOI · EAM · REM · D · F · P · RESTITVI · SATISVE · D · F · R · FIEREI · OPORTERIT
40 S · L · R · I · C · Q · O · O · R · E · ATQVE · VTEI · ESSET · ESSEVE · OPORTERET · SEI · IS · QVEI · ITA
QVID · EARVM · EERVM · CONFESSVS ERIT · AVT · D · E · R · NDN · RESPONDERIT · NEQ
SE · IVDICIO · VTEI · OPORTEBIT · DEFENDERIT · DE · IEIS · RERVS · ROMAE · APVD · PR
EVMVE QVEI · OE · IEIS · RERVS · ROMAE · I · D · P · ESSET · IN IVRE CONPESSVS · ESSET
AVT · IEEI · D · E · R · NIHIL · RESPONDISSET · AVT · IVDICIO · SE · NON · DEFENDISSET
45 PR · Q · ISVE · QVEI · D · E · R · ROMAE · I · D · P · IN EVM · ET · IN HEREDEM · EIVS · D · F · R · OM
NIRVS · ITA · IVS · DEICITO · DECESNITO · EOSQVE · DVCI · SONA · EORVM · PDSSIDESI
PROSCREIBEI · VE · VENEIREQVE · IVBETO · AC · SEI · IS · HERESVE · EIVS · D · E · R · IN
IVRE · APVD · EVM · PR · EVMVE · QVEI · ROMAE · I · D · P · PRAESSE · CONFESSVR · ES
SET · AVT · D · E · R NIHIL · RESPONOISSE · NEQVE · SE · IVDICIO VTEI OPORTVIS
50 SET · DEFENDISSET · DVM · NEQVIS · D · E · R · NISEI · PR · ISVE · QVEI · ROMAE · I · D · P
EOSVM · QVOIVS · RONA · POSSIOEREI · PROSCREIREI · VENEIRE · OVCEIQVE
EVM · IVREAT

QVEI QVDMQVE · IN EORVM · QVO · O · M · C · P · F · V · C · C · T · VE · QVAE · IN CAL
XXIII LIA · CISALPEINA · SVNT · ERVNT · I D P · IS · INTER · EOS · QVEI · DE · FAMI
55 LIA EERCEISCVNDA · DEIVIDVNDA · IVOICIVM SIREI · DAREI · REDDEI · VE
IN EORVM · QVO · O · M · C · P · F · V · C · C · T · VE · QVAE · S · S · S · POSTV
LAVERINT · ITA IVS · DEICITO · DECERNITO · IVOICIA DATO · IVDICARE
IVRETO · VTEI · IN EO · O · M · C · P P · V · C · C · T · VE · IN QVO · IS · QVOIVS

APPENDICE

AL LETTORE

Pubblicando la Tavola Alimentaria vi offerii, Lettore cortese, nel §. VIII *i Frammenti scritti sul rame, che possono riguardarsi di Atti obbligatorj, e che furono scavati a Veleja. Vi offro ora raccolti in quest' Appendice gli altri molti di vario argomento, cominciando da' legislativi, che scritti sul rame si conservano nel Ducal Museo. Non è mio intendimento lo spiegarli, ma solamente di sottoporli, come que' primi, fedelmente trascritti al giudizio de' dotti Archeologi acciò possano riconoscere quanto sia doloroso pe' loro studj lo smarrimento irreparabile di ciò che manca a renderli completi, e che tanto gioverebbe ad accrescere i sussidj da qualche lustro concorrenti a gara per la dottrina di sommi e laboriosi Genj a rendere pregevole, e quasi indubitabile lo studio di tali Monumenti, negletti un tempo dal maggior numero degli Scienziati.*

Li divido in due classi. Nella prima comprendo i Frammenti di lamina scritti sul rame, ed i Sigilli sculti in quel metallo. Distribuisco nella seconda le Figuline, ed i Vetri sigillati.

Da questi Frammenti, a' quali non mi giova aggiugnere gli altri molti di grandi lettere isolate (1), si fa manifesto che l'uso di registrare gli Atti sul rame era comune in Veleja, e che moltissimi furono i Monumenti così scritti che colla caduta della Città rimasero infranti, e sepolti, e che le replicate effossioni fatte colà clandestinamente da più secoli hanno fatto sparire del tutto. Così tacerò de' molti Frammenti marmorei scritti, riserbandomi a tenerne discorso in un secondo volume di Iscrizioni Antiche de' nostri Ducati, che per la Munificenza Sovrana, e pel favore delle Autorità non dispero di unire alle altre già collocate ad aumento di lustro, e di dovizia del Ducale Museo dalla MAESTÀ SUA *beneficamente protetto.*

---

(1) *La ruggine prodotta dall'ossidazione ha roso affatto il metallo nell'incavo delle lettere per essere ivi più sottile, perciò trovansi isolate, e staccate dalle Lamine le* D · O · Q · *del tutto, e partitamente le* A · P · R .

BRONZI

CLASSE I.

§. I. *Frammenti di Lamine scritte.*

1.°

. . . . . . IVI . . . .
. . . . . CVRATO · ET . . . .
. . . S · EA · LEX · ITA . . . .
. . . . SCREIPTA · IN . . . . .

2.°

IV. . . . .
TVM. . . . .
I TA · A . . . . . .
QVAE. . . . . . .
L . . CP. . . . . . .

Questi due Frammenti legislativi, considerata la forma, e la dimensione delle lettere, la distribuzione delle linee, la qualità del metallo e la grossezza della lamina, inducono a credere che facessero parte, singolarmente il primo, di alcuna delle Tavole precedenti, o susseguenti la Quarta delle Leggi per la Gallia Cisalpina.

3.°

CO . . .
. . PLEBESO . . . .
. . MVEMVRCONDEMNI . . .
. VENON.LICETSIPAVET . . . .
. ONSQVENB.T . . . .
. . DI . . . .

Di un'età molto più remota giudico che sia da credersi questo terzo Frammento scritto malamente, e colla massima cura ricopiato: ma non oso affermare che fosse esso pure legislativo, o un Plebiscito, come può parere a prima vista; debbo anzi confessare che quantunque siano intelligibili le non belle lettere incisevi, nondimeno la loro disposizione non bene allineata, la non eguale distanza fra loro, la non

esatta segnatura de' punti, e il dettate non dissimile da quelle di alcuni de' Monumenti scritti nelle Provincie che furone soggette a Roma ne' primi tempi del suo splendore, mi rimuevono dal tentarne la vera lezione.

4.°

. . . . A . . . .
. . . VERE.C . . .

5.°

. . . .
. . . . I A N O. . . .
. . DECVRION . . . .
. . . . V . . . . . .

Di una sola lamina sone sicuramente parte questi due Frammenti; ma come fossero dispesti nel se. La ferma e il disegne delle lettere spirane i buoni tempi, e ricordano il secolo d'Auguste, e la patina che ne intonaca la superficie è lucidissima, e di un colore giallo–bruno grate all'occhio, e non frequente sugli antichi Monumenti. Vi si leggevano forse i nomi de' Decurieni Velejati che avevano decretato, e auterizzato l'Atto, e la Dedica registratavi: così le sillabe IANO possono essere le ultime del nome di une di questi detto *Tiziano*, o d'altro nome di tal desinenza, e VERE le prime di une, forse della gente Emilia cognominato *Verecundo*, o *Verecundine*.

6.°

FAVOR. . .INI · PVP. . .
ADOP . . . .
POP. . . . .

7.°

. . . . . . IVR . . . .
. . . . N AIV. . . . .

Rivestiti di una patina similissima, ma più chiara di tinta sono pure questi altri Frammenti, che credo legislativi, con lettere più piccole, ed alquanto trascurate nella quadratura, come sono generalmente su' Monumenti di metallo scritti.

8.°

CN·CO.....
I.........
O'...........

Negletta, e scarna è la forma delle poche lettere [1] componenti il principio di questa Lamina, ed è spiacevole che non diano luogo ad alcuna congettura per indovinarne lo scopo. Le due prime debbono sicuramente leggersi CN*ejus*, o CN*ejo*, e le due seguenti sono non v'ha dubbio iniziali di un CO*elio*, o CO*minio*, o CO*rnelio*, (che sono pur molti i ricordati di tali famiglie sulla Tavola Alimentaria) o di qualunque altro, del cui nome sia CO la prima sillaba.

(1) Alte 10 lin. del piede di Parigi.

9.°

Di una Tavola votiva a Minerva tanto riverita presso i Velejati cogli agnomi di *Medica*, e di *Memore* sono io d'avviso che questo Frammento sia il principio: e da un chiodo superstite arguisco che le girasse attorno una cornice parimente di bronzo. La lettera M (1) è iniziale del nome M*inerva* più probabilmente che di M*ercurio*. Di questo Dio de' negozianti non avvi indizio che si curassero i Velejati guerrieri per indole, che in un solo idoletto, non destinato al culto pubblico: questo sebbene poco commendevole per l'arte, e per la somma picciolezza, merita però d'essere tenuto in conto, perchè scorgesi, ciocchè non è frequente a vedersi, a' suoi piedi la testuggine, della cui spoglia si era valso per inventare la cetra. Potrebbe altresì questa M essere iniziale di *Matri Magnæ*, e allora sarebbe dedicata la Tavola a Cibele.

---

(1) Alta 2 pol. 1 lin. ed 1/4

10.°

.......A......EV.........

...DECEM..........

...LITI..................

11.°

........DI.................

12.°

........ATV..............

Di bellissima forma sono le lettere (1) di questa lamina, che appunto per tale bellezza parmi che si possa credere essere stata o una dedica, o un monumento pubblico di grato animo. Ma quale debba credersi il loro significato arduo è per me l'investigarlo: pure se lice azzardare qualche congettura per ricercarne il senso, si può dire che alla voce DECEM doveva succedere VIRI · o PRIMI · del Municipio, o Colonia, e così designare i Decurioni Velejati, coll'autorizzazione de' quali avevano forse le milizie (giacchè sembra che siano da leggersi *mi*LITE*s*, o *mi*LITI*bus* le sigle seguenti) fatta qualche offerta. Come possano leggersi le tre precedenti, e quelle de' due altri Frammenti l'ignoro.

---

(1) Alta 1 pol. 6 lin.

13.°

. . . .

. . . . NICIP . . . .

14.°

. . . .

. . . . . . LEG . . . .

Anche per questi Frammenti di lamine diverse parmi che si confermi l'opinione che Veleja fosse veramente un Municipio, nel quale stavano a presidio Soldati Legionarj.

15.°

. . . .

. . . . . . IOI . . . .

16.°

. . . .

. . . RVS . . . .

. . . . CX . . . .

Non saprei che dire di questi cinque Frammenti, che furono porzioni di quattro lamine. Fra queste parmi che potesse primeggiare sì per la mole che per l'argomento quella de' n.ri 17 e 18, e m'inducono in tal idea le belle lettere (1), e la grossezza della lamina. Queste potrebbero interpretarsi *Sua Pecunia*, o *Sacra Publica Restituit*, o *Sacra Populi Romani*: perciò potrebbe credersi che questa fosse una Tavola scritta per onorare la memoria di chi col proprio denaro aveva ristaurato qualche Monumento, o rimessa qualche pubblica Cerimonia sacra, propria del paese, o introdottavi da' Romani. Così le lettere INCIP. del n.° 19 potrebbero leggersi *pr*INCIP*i*, o *pr*INCIP*is*, e indicare una dedica a qualche Imperatore Romano.

A questi Frammenti Velejati non sarà discaro che io aggiunga il seguente scoperto nel 1788 a Luciera, o Luceria presso Ciano (2) oltre il torrente Enza.

(1) Alte a pol.

(2) Non lungi da Ciano colà ov' è tradizione che sorgesse un tempo Luciera, o Luceria (taciuta da' Geografi in questo tratto di Paese) si scoprirono negli anni 1784 e 1785 alcuni ruderi di antico abi-

È una Tavola votiva larga 1 piede, 7 pollici e 6 linee, divisa in due comparti. Sulla cima del primo che serve di fastigio acuminato è riportato nn busto di Diana [1] in tutto rilievo e di bel lavoro, coll' arco e la faretra sporgenti sull' omero destro, e co' capelli as-

---

tato. Nacque la brama di esplorarli, ed alcune persone associatesi intrapresero alcuni scavi affidandone la cura a' Signori Giovanni, ed Antonio Briccoli. Ma riconosciuta, a dichiarata da questi onorati padre a figlio nel 1786 la quasi nullità dal prodotto di tali tentativi furono saggiamente abbandonati, ed ottenne quella Società dall' ottimo R. Sovrano la reintegrazione dalle spese occorse cedenda al R. Museo i Monumenti ritrovati, fra' quali questa Tavola, e il Frammento da me pubblicato (*Tavola Alimentaria* pag. 104) che da molti si credevano scoperti molto tempo prima a altrove, sono i soli da avarsi in conto. Di questi non è fatta menzione ne' Giornali di quegli scavi cha si conservano nel Museo Ducale.

(1) Cha nelle parti selvose, a montuose dal nostro Paese fosse rivarita la Dea della caccia, oltre questa Dedica lo attesta pure il bel Tampietto ottagono a lei sacro in Serravalle, di coi fece negli anni addietro un esatto disegno l' ottimo Sigoor Tommaso Gasparotti Archivista dallo Stato, che lo ha poi regalato al Museo Ducale. Ad illustraziooe di queto bell' adificio totto di pietra tagliata

settati come soglionsi acconciare, ed annodare bipartiti quelli di Venere Celeste. Sotto questo busto nel centro del campo è riportata parimente un'ara accesa ornata di festoni, e lavorata mediocremente a basso rilievo. Nel comparto inferiore era espresso con lettere di 2 pollici e 6 linee, e con altre di 2 pollici e 3 linee il dono votivo di Cajo Nonnio Severo, giacchè credo che possano leggersi quelle che rimangono C*nejus*, o C*ajus* NO*nnius* . . . . S*eve*RVS · *d*ED*it*, o *d*ED*icavit*. Intorno a questa Tavola girava una cornice non di riporto, ma fusa colla lamina.

§. II. *Sigilli*.

Qualunque volta osservo questa classe di monumenti, che non conciliano per se stessi molto diletto agli eruditi, meno poi agli artisti, non so considerarli senza qualche meraviglia, perchè mi muovono a scorgere la lentezza con cui in molte cose s'arresta, e quasi instupidisce l'ingegno umano sviluppando le proprie scoperte.

Questi Sigilli non dissomigliano dalle lettere rinchiuse in un compositore, o dalle combinazioni di lettere fuse insieme, e dette *stereotipe*. Usavano gli antichi apporre queste segnature, riconosciute dal Prefetto de' Sigilli, sugli oggetti principalmente di pubblica fede in quello stesso modo che si improntano col proprio *Tabellionato* le carte da' Notaj. Era dunque una stampa con caratteri fissi: il renderli mobili dipendeva da un solo passo che rimaneva a farsi per rendere com-

---

scrisse un'erudita memoria il dotto Signor Consigliere Luigi Uberto Giordani, ed è da desiderare che sia pubblicata. In questo Tempio, sacro ora al vero Dio, leggesi scolpita sopra un cippo murato la seguente iscrizione:

L · VIBVLLIVS
PONTIANVS
DIANAE
V · S · L · M

In S. Agostino di Piacenza fra le molte iscrizioni antiche, che furono dissotterrate nel territorio, esiste una colonnetta votiva coll'epigrafe

DEANE DI
VINE
P · MVMATI (*sic*)
VS · CEMA
LIS · CVM · SV
IS · OMNIBVS
V · S · L · M · FEL ·

pleta la prima invenzione, e per moltiplicare gli esemplari di tutto ciò che l'umano sapere detta a pro, e a danno de' viventi: e questo passo non si è fatto che 14 o 15 secoli dopo quel primo ritrovamento.

Sono generalmente di bronzo, e di figura quadrilunga pel traverso: le lettere nella maggior parte sono in rilievo, in alcuni poi incavate [1]. Quelli che si conservano nel nostro Museo, alcuni de' quali Velejati, non sono, a dir vero, molti: aumentano però tutti di qualche individuo con prenome, o agnome diverso i registri de' viventi di quell'età ricordati nelle antiche epigrafi.

Mi valgo dell'impressione de' medesimi autografi per assicurare della fedeltà nel sottometterli allo sguardo de' dotti.

N.° 1.

M·POMPONI
SECVNDI

Fra i molti individui della gente Pomponia ricordati dal Reinesio, dal Muratori, dal Marini, dalla Tavola Alimentaria, ed ultimamente dal dotto Conte Vermiglioli, alcuno non si riporta coll' agnome numerico di secondo. La foglia, ed il caduceo sono messi, non v'ha dubbio, a compimento euritmico della seconda linea.

---

(1) Se ne scolpivano anche in legno colle lettere incavate, e tali erano a giudizio de' dotti quelli, di cui valevansi i Figuli per marcare i vasi, e talvolta anche i mattoni, e le tegole; e questi, benchè di rado, portano l'impronto di lettere sculte in rilievo. Più frequenti però a vedersi sculti circolarmente con lettere incavate sono quelli che s'improntavano sulle tegole, e su' mattoni.

N.° 2.

M·RVTILI
P·NAEVI·RVFI

Marco Rutilio, e Publio Nevio Rufo, o Rufino erano forse associati nella Magistratura o in altra cura; perciò unirono i loro nomi in questo Sigillo. Nel Tesoro Muratoriano non si legge fra i Rutilii un Marco, nè fra i Nevii un Publio coll'agnomo di Rufo, o Rufino. Un Sesto Nevio Rufo è ricordato dal Reinesio, e di Lucio Novio Rufiano pubblicò un Sigillo del Museo Borgiano l'Abato Marini (*Atti e Monum. Arv.* pag. 504). Molti Novii pure sono nominati sulla Tavola Alimentaria, ma tutti con prenomi ed agnomi diversi.

N.° 3.

SEX·PONT
FORTVNI

Di un Sesto Ponzio Communo riporta una lapida il Muratori; di Cajo e di Lucio padre e figlio della gente Ponzia fa menzione la Tavola Alimentaria (col. VI lin. 11) come ipotecanti molti loro fondi nel Pago Salvio Volejate; ma di Sesto Ponzio Fortunio, o Fortuniano tacciono tutti gli Epigrafisti.

N.° 4. N.° 5.

TI IVLII
LVPERCI

Un Giulio Luperco senza prenome trovasi in un marmo presso il Muratori pag. MLXXXVIII, ed un Lucio Ostilio Luperco presso il Marini (loc. cit. pag. 252); ma di un Tiberio Giulio Luperco, è questa la prima menzione, come pure quella di Tiberio Claudio Prisco nel 5.° Sigillo.

N.° 6. N.° 7.

Il primo, quando non si voglia credere che la terza lettera sia un nesso di RA, e così leggere MARACI, pare un prenome MARCI, o fors' anche il nome di uno della gente Marcia supponendo mancare l'ultima I, giacchè dovrebbe scriversi MARCII; l'altro è agnome, sia che si legga PACATI, o che si suppongano mancare le ultime sillabe componenti PACATIANI.

N.° 8.

Mi è nato sospetto che la seconda voce possa dividersi, perciò leggersi anzichè PERINITAES, PERINTI, di Perinto sebbene scritto, senza H: ma leggendo così che vorrà dire ÆS? Se potesse supporsi,

come sembra a prima vista, perchè non molto dissimile, principio del nome della gente Antestia, sarebbe non inverisimile che questo Sigillo appartenesse a Floro Antestio di Perinto: ma io sogno.

N.° 9.

Non so leggere questo Sigillo altrimenti che SIGNATVM · PRIMIANI, e mi riesce nuova la voce *Signatum* che credo messa per *Signum*. Di un Primiano marito di Abucoia riporta un marmo il Muratori loc. cit. pag. MDCXI.

N.° 10. N.° 11.

N.° 12. N.° 13.

(MONTA*næ* · AVG*usti* LIB*ertæ* CIR*cis*)

Siccome gli uomini, così le donne usarono presso gli antichi popoli del Romano Impero di prendere un agnome o per merito, o per gratitudine, o per qualunque altro titolo. Perciò leggonsi ad agnome i

nomi delle Deità (1), delle Eroine (2), delle Provincie (3), delle Città (4), delle Fiere (5), e non di rado il numero progressivo per distinguere nelle famiglie le persone dello stesso nome, singolarmente nelle donne dopo che era cessato l'uso di dare a queste un prenome (6). Alcuni esempi sicuri ne vediamo ora in questi Sigilli, che ci ricordano quattro donne taciute presso gli Epigrafisti, e l'agnome Provinciale *Galata* per la prima volta.

N.° 14.

Leggendo VT*ere* FEL*ix* parmi un'acclamazione di buon augurio.

N.° 15.

Queste sigle possono interpretarsi F*abius* · L*ucii* · F*ilius* · S*eleucus*, o S*erpicanus*, cognomi noti nella gente Fabia.

Le impronte di Sigilli rinchiusi in un'orma di piede umano destro sono frequenti a vedersi nel fondo interno de' vasi Velejati. In que' Sigilli però le lettere dovevano essere incavate, come sono ne' seguenti.

---

(1) *Flora*, *Hygia*, *Isis*, *Pallas etc.*
(2) *Andromaca*, *Helena etc.*
(3) *Lucana*, *Sabina etc.*
(4) *Alexandria*, *Nicopolis etc.*
(5) *Aquila*, *Tigris*, *Ursa etc.*
(6) *Prima*, e *Primilla*, *Secunda*, e *Secundilla*, *Tertia*, *Quarta*, e *Quartilla*, *Quinta*, e *Quintilla*.

N.° 16.

C·SCANTI
PROCVLI

Molti sono gl'individui della gente Scanzia ne' Lessici Epigrafici, ma di Cajo Scanzio Procolo non trovasi in questi menzione.

N.° 17.

Di un Marco Orso pagano, e soldato nella Legione III riporta un'iscrizione il Marini (loc. cit. pag. 52); ma di un Felice, che aveva ad agnome il nome di una fiera Orso, e che abbandonato il paganesimo morì forse martire, non trovo menzione. La palma non è sempre segno sicuro di martirio [1], e può esserlo anche di vittoria riportata ne' giuochi; ma il monogramma di Cristo pare favorire il pensiere che sia una pia acclamazione, per la quale si dichiara Orso felice pel martirio sofferto per l'amore di Gesù Cristo Signor Nostro.

È da osservare che i due elementi A ed ω, primo ed ultimo dell'alfabeto greco, sono sculti su questo Sigillo all'opposto, cioè ω ed A, e che leggesi FELEX per FELIX.

---

(1) V. Cancellieri *Dissert. sopra due iscriz. delle martiri Simplicia ed Orsa* p. 26.

N.° 18.

N.° 19.

Non so leggere questi due ultimi.

N.° 20.

LAB ·

Forse LAB*ienus* in un anello.

CRETA

CLASSE II.

Impronte sigillari.

Ai molti titoli di dolore, che profondo cagiona nell'animo degli Archeologi la morte del non mai abbastanza stimabile Abate Gaetano Marini, quello pure è da aggiungersi, di non aver egli potuto condurre a termine le eruditissime sue Osservazioni intorno alle Figuline (1) sigillate. Era sua intenzione di riparare con queste l'ingiustizia degl'illustratori de' monumenti antichi scritti, i quali poco curando queste note impresse non hanno mai impreso a ragionarne di proposito, quantunque siano utilissimi alla storia. Ne aveva egli perciò ammassata una copiosa raccolta, e di molte si giovò egli bellamente nella laboriosissima Opera (*Atti e Monumenti Arvali*), singolarmente per confermare vie più l'ortografia di que' tempi.

Convinti gli antichi che la qualità delle terre per formare i materiali laterizj, e che la buona cottura di questi (2) contribuiva in gran parte a rendere più solidi, e più durevoli gli edifizj, le maggiori cure si presero promulgando Leggi, e nominando Magistrati, affinchè fossero formati di buona pasta, e secondo le dimensioni stabilite, e non si estraessero dalle fornaci se non ben cotti, e delle misure prescritte (3).

(1) Sotto questo nome intendonsi generalmente le Officine de' Vasellaj in lingua nostra; ma in quella degli Studiosi d'Archeologia sono da intendersi più spesso i lavori in terra cotta, che i latini dissero *Fictilia*, voce che i nostri non italianizzarono.

(2) Vitruvio prescrivendo di qual terra debbano formarsi preferisce la creta biancastra, e rossigna mista a buon'arena: addita la stagione in cui più giova il formarli, e quanto sia utile il lasciarli per quasi due anni esposti al Sole prima di cuocerli.

(3) Vitruvio, o Palladio ricordano i mattoni, e le tegole bipedali, e sesquipedali. Mattoni quadrilateri avanti 1 piede, 9 pol. e 6 lin. per ogni lato, e 3 pol. di grossezza, sonosi scavati a Veleja, ed altri larghi 10 pol. e 6 lin., lunghi

Per tale lodevole misura di quel Governo, che era pure prescritta dal saggio e provido nostro Statuto, ora trascurato, non se ne permetteva la cottura, meno poi la vendita, se da que' Magistrati non ne era prima riconosciuta la buona qualità. Indizio certo di questa erano gli apposti Sigilli, col nome o del Figulo, o del Padrone del sito, e del fondo ov'era la fabbrica, e non di rado (sino a' primi anni dell'Impero di M. Aurelio, e di L. Vero) de' Consoli sotto i quali erano stati formati (1). Questi Sigilli giovarono altresì a provare l'adempimento del tributo imposto a' Figuli dall'Imperatore Adriano, pel quale dovevano alcune Città somministrare una definita quantità di materiali per la costruzione, o pel ristauro de' pubblici Edificj (2).

Quanto siano utili questi Sigilli, o marchi alla Storia si riconosce da chi pel loro mezzo ottiene alcune correzioni a' Fasti Consolari. Giovano altresì perchè indicano bene spesso l'epoca in cui fu eseguito l'Edificio.

Che si praticasse l'apporre Sigilli ai lavori di creta anche prima di queste provide prescrizioni, parmi poterlo argomentare dalle molte Lucerne, e Vasi di terra cotta che co' nomi impressi o de' Figuli, o delle Officine loro ci rimangono. L'uso di questi dovette precedere

---

1 piede, 1 pol. e 6 lin., e grossi 4 pol. senza contare i molti di minori dimensioni: di ciascuno sono da vedersi gli esemplari nel Museo Ducale; così pure di tegole alte 2 piedi, 3 pol. e 6 lin., larghe 1 piede e 6 pol., e grosse 1 pol. Queste poi hanno una costa sporgente ne' lati longitudinali, la quale cominciando della larghezza di 8 lin. s'ingrossa sino a 1 pol. e 6 lin., e così rende lo spazio interno più angusto da capo: sotto la maggior latitudine di queste coste, perciò da piede, è un incavo lungo 2 pol. e 6 lin. per ricevere l'incastro della tegola superiore.

(1) Il Fabretti non trovò materiali laterizj con nomi di Consoli anteriori a Trajano. Il Canonico Giulio Mancini poi illustrando il Sigillo di un Embrice trovato a Pitigliano, che dice

GRANI ·
DRVSO · CAESARE . M · SILANO · COS.

toglie a Brutidio il vanto, che gli si attribuiva d'essere il primo Figulo che notasse il Consolato, ne' lavori fittili, e lo dà a Granio Tifernate, che segnovvi quello di Druso, e di Silano molto prima.

(2) Che anche in Valeja potesse essere in vigore tale imposta, che pare dovesse aggravare prima d'ogni altro paese quello d'Etruria, in cui la perizia de' Figuli era salita al sommo grado, non è inverisimile qualor si rifletta 1.° ch'era essa pure governata a quest'epoca colle Leggi di Roma; 2.° che leggonsi ipotecate sulla Tavola Alimentaria alcune Figuline, cioè fabbriche da Figuli, come fondi lucrativi per cauzione degli alimenti; 3.° infine che con molta maestria eseguivasi in queste qualsiasi lavoro laterizio.

quello de' materiali laterizj potendo gli uomini supplire più facilmente al bisogno de' mattoni e de' tegoli colle pietre, colle zolle crude, e colle tavole.

La ristrettezza del Sigillo obbligava non di rado a legare dne o tre lettere in un solo nesso, e tali abbreviature hanno indotto in molte false lezioni, e tanto più facilmente perchè le impressioni sono talvolta incomplete. Veggonsi qneste colle lettere quasi sempre in rilievo, rare volte con qneste incavate (1), e ciò muove a credere che di varia materia fossero i Tipi o Sigilli co' quali segnavasi la creta; cioè di legno quelli che lasciavano l'impronto in rilievo, e di bronzo qnelli pe' quali riusciva incavato.

§. I. *Mattoni e Tegoli sigillati*. (2)

1. M· ALFISİF· Leggo M*arci* ALFISL*i* F*iguli* (*opus*); credo che il punto che divide il nome dal titolo sia stato per angustia di spazio soprapposto all'I. Potrebbe pure qnesto punto prendersi da talnno per apice a raddoppiamento dell'I.

2\. . . . . . . AES.

3\. M· AVILLI. Di Cnejo Avillio ho già riportato un marmo scritto (*Iscrizioni Antiche* pag. 55), di Tito, e di Optato, e de' fratelli Avillj fassi menzione nella *Tavola Alimentaria*, la quale ricorda pure un fondo Avilliano nel Piacentino, e in questo forse era sitnata la Figulina del presente Marco Avillio.

---

(1) Circolari, colle lettere rilevate, disposte in doppio giro, e con qualche figura nel centro sooo generalmente le impronte che sulle tegole e su i mattoni annunciano il Predio, il Figulo, ed i Consoli. Di queste neppur un esemplare ci hanno fornito gli scavi Velejati che ci furono liberali di molte quadrilunghe collo scritto ora in rilievo, ora in incavo.

(2) Una numerosa raccolta di antichi Monumenti, e fra questi di tegoli sigillati anche Velejati, era conservata nel Museo de' Canonici Lateranensi di Piacenza, e dovevano arricchire il nostro Ducale: ma si fermarono in Fiorenzola, per dono avutone da que' Canonici, presso il Signor Dottore Don Francesco Nicoli. Sarebbe da desiderarsi che questo eruditissimo Sacerdote seguendo l'esempio di quegli *ex*-Canonici ne facesse egli pure dono al Museo Ducale.

4. M· BETVI · L· F· Di un solo Betuzio di condizione Liberto si trova il nome sulla Tavola, sulla quale sono poi accennati molti fondi della gente Betuzia: in qualcuno de' quali era probabilmente l'officina di Marco figlio di Lucio.

5. P· COM· PRSC· Può leggersi P*ublii* COM*inii* PRISC*i*, essendo un C. Cominio nominato sulla Tavola, una Cominia sull'iscrizione V, ed un Lucio Cominio in una delle Iscrizioni di S. Agostino di Piacenza.

6. L· CASSI
M· F· B· Si possono interpretare queste lettere L*ucii* CASSI*i* M*arci* F*ilii* B*assi* · Cassii, e fondi Cassiani accennansi sulla Tavola.

7. Q· DELLI. Cinque Dellii, e tre fondi Delliani in diversi Paghi sono citati sulla Tavola.

8. FAB· .... Di un Fabio, o di un Fabricio è questo il segno, e di un Fabio Firmo, e di un fondo Fabiano è fatto cenno sulla Tavola.

9. L· HE· EX. Varj sono i nomi e gli agnomi Romani, le cui iniziali sono le improntate su questo tegolo. Fra tanti nomi però preferirei quelli di persone ricordate su Monumenti ritrovati nel paese, perciò di *Elanio*, di *Elvacio*, di *Elvio*, di *Erennio*, e di *Ermete*, perchè sulla Tavola Velejate sono citati i fondi Elviani, un Evennio Nepote, ed un Ermete Liberto, e perchè fra le Iscrizioni di S. Agostino di Piacenza (che furono scavate nelle contrade Velejati, e che gioverebbero ad arricchire il Ducal Museo, a cui erano state assegnate) vedesene una frammentata, sulla quale è scritto

C · HELVACIVS · C .....
HELVACIA · C · L · EX ....

forse EX*orata*, ed in altra leggonsi i nomi di tre L · HELONII, e d'una HELONIA tutti Liberti; e così a L · H*elvio*, figlio di L*ucio*, P*rimo* spetta l'Epigrafe sepolcrale che esiste presso il dotto Giureconsulto Signor Dottor Poggi in Piacenza. Leggerei dunque L*ucii* HE*lonii*, o HE*lvacii*, o HE*lvii*, o HE*rennii*, o HE*rmetis* · EX*omiani*, EX*orati*, EX*tricati*, EX*uperantis*, EX*uperii* .

10. L· LIC· POSI . . . . Dubbia è per me la lezione di questo Sigillo di Lucio Licinio, non sapendo se la voce POSI sia agnome ovvero nome di un Postumio padrone di Lucio. Inclino però a crederlo agnome, e leggere *Lucii* LIC*inii* POSI*lli*, o meglio POST*umi*. I Licinii, e i loro fondi Liciniani sono molti nominati sulla Tavola.

11. MAXVM. M*axumi*, in vece di M*aximi*.

12. FL· ME· FL*avii* MAE*cilii*, o MAE*lii*. La gente Melia possedeva molti fondi nel Velejate per quanto ci assicura la Tavola: perciò leggerei più volentieri MAE*lii*.

13. MCSCITI. Ignoro quale interpretazione possa darsi a queste sigle.

14. MENIA, e MENIA. Della gente Menia non è fatta menzione
MENIA.
sulla Tavola. Con questo nome però ora solo, ora raddoppiato trovaronsi molti tegoli a Veleja.

15. MENNIIANVARI. Non so se possano leggersi MENI · IANVARI. o MENNII · *Auli Nepotis* VARI o piuttosto MENIIAN*i* · VARI. Di un Meniano fa menzione il Marini (loc. cit. pag. 225).

16. Q· MESI . . . . o forse Q· MEST . . . ., perciò dubbio rimane se debba leggersi *Quinti* MESI*i*, per *Messii* o MEST*rii*. I fondi Messiani, ed i fondi Mestriani riportati sulla Tavola annunciano che genti di tali nomi, de' quali trovansi marmi nel Reinesio, abitavano e possedevano fondi nel Velejate, e ne' muri di S. Agostino di Piacenza leggesi tuttora l'Epigrafe sepolcrale di Publio Mestrio Massimo.

17. POMP· C· F·, che parmi poter leggere POMP*eii*, e anche POMPo*nii* C*aii* F*ilii*, giacchè e Pompej, e Pomponii, e fondi Pompejani, e Pomponiani sono da vedersi sulla Tavola.

18. RH · AL. Questi nessi pajono comprendere le lettere RAH · AL di bella forma: ma quali nomi possano per questi indicarsi mi è ignoto.

19. L· NAEV....
COS
C· IV· NE.... Non è compiuto lo scritto di questa marca, e manca il nome del secondo Console. Credo che possa leggersi *Lucii*

NAEV*ii* C*ajo* IV*lio*, o IV*nio*, o fors'anche IV*ventio* NE*pote* CO*n*S*ulibus*. Dodici Nevii sono ricordati sulla Tavola, e fra questi *Lucio Nevio Erennio*; così pure sonovi indicati sei fondi Neviani situati in varj Paghi dell'Agro Velejate.

20. C· VENEL....
COS
L· MV....

21. C· VENEL·
COS
L· IVL· C· MAE·

22. C· VE·
COS
Q· HORQCAE·

Nell'Officina di Cajo Venelio, o Venelejo (di gente tacinta nella Tavola) furono sicuramente impressi questi Sigilli, e lo furono in varj tempi come annunciano i nomi de' Consoli, probabilmente Suffetti. Nel primo manca quello del Collega di Lucio Munazio, o Munnio. Nel secondo sono Lucio Giulio, e Cajo Mecilio; e nel terzo Quinto Orazio, e Quinto Celio, o Quinto Cecina.

23. ..... COS
...... COC· C· SC....
...... C· NV.... (lettere incavate).

24. I.......
CL·.....
L· NI·....

25. *P*· VE. Queste tre lettere incavate forse sono da interpretarsi *Publii* VE*nelei*, o VE*nelii*, o anche VE*nnulej*, ricordandosi sulla Tavola il fondo Vennulejano.

26. M. LVCEI....
PAETAPR.... Questo tegolo col nome di Marco Luccejo fu ritrovato fra i ruderi dell'antica Luciera, o Luceria. La seconda

linea non è facile a leggersi perchè in gran parte consunta; parmi nondimeno che siano da interpretarsi PAET*ino* APR*oniano*, e credere che indichino il Consolato nell'anno di Roma 876 123 dell'E. V. di Quinto Arrio Petino, e di C. Ventidio Aproniano, o secondo altri *Quinto Articuleje Petino*, e *Lucio Venulejo Aproniano*. Il celebre Cavaliere Vermiglioli spiegando un tegolo quasi simile nella sua bell'Opera *Iscrizioni Perugine*, riconosce egli pure questi Cousoli co' nomi di Articulejo, e di Venulejo.

27. LEG· XIII. Non pochi sono i tegoli già pubblicati coll'impronto della LEG*ione* XIIII *Gemina*, ma con quello della XIII che *Gemina* ed *Ulpia* fu detta, è forse questo il primo.

Lo ritrovai io stesso (3 Ottobre 1795) fra ruderi vicini all'Arco di Carnunto, in oggi Peternelle, antica Città, e Municipio nell'Alta Pannonia, situata appunto dove il fiume March entra nel Danubio non lungi da Aimbourg piccola Città sulla frontiera dell'Austria, e dell'Ungheria. In Carnunto tenevano i Romani a quartiere alcune Legioni per frenare l'indole rivoltosa segnatamente de' Quadi: ed Eutropio ci assicura che M. Aurelio vi soggiornò per tre anni colla Legione XIIII, e da quel tempo ritrovansi colà Medaglie imperiali sino a Placidio Valentiniano, sotto cui pare che cessasse la dignità di questa Città essendosi dichiarata Città classiaria Vienna che non era stata che Stazione militare.

Vi feci ritorno (30 Ottobre 1795), e allora scorrendo il paese riconobbi i molti cambiamenti che vi aveva indotto il soggiorno delle milizie Ottomane; vidi e ricopiai trenta Iscrizioni antiche in varj tempi ivi scoperte, e m'avvidi che non si erano potute leggere pienamente le venti che incastrate ne' muri della casa colonica del Conte di Traum furono poi pubblicate dal dotto Signor Canonico Parcar [1]. Delle altre dieci inedite, che divisava di pubblicare co' miei viaggi, ho poi data la copia fedele al dottissimo Signor Dottore Giovanni Labus riconoscendo in lui un sommo maestro nell'illustrazione di antichi

(1) Colla calce, che levai, erano state alterate, e turate molte lettere dagl'inscii muratori.

Monnmenti scritti, i quali acquistano pel s ner suo quel pregio, che difficilmente otterrebbero per quello d'altri; e ben lo attesta fra i molti già spiegati l'Ara or ora scoperta in Aimbourg dal Consigliere Mainoni, e con dottissimi commenti da quello resa interessantissima per la Storia.

§. II. *Vasi sigillati*.

Non avvi Mnseo in cui non sia da riconoscersi quanta fosse la maestria degli antichi figuli nel tornire Vasi d'ogni sorta, e nel formare Lucerne, Idoli, Ginocolini, e Crepitacoli di ereta. I Vasi Campani, Etrusci, Greco-Siculi ecc. spiccano sopra tntti per la varietà ed eleganza delle forme, per la finezza della creta, e pe' bei dipinti mitologici, eroici, o di semplice ornato onde sono abbelliti. Pochi di tali Vasi sono a dir vero da vedersi nel Mnseo Ducale, e questi anepigrafi sonovi per la liberalità dell'ottimo Signor Consigliere di Stato Conte Cavaliere Pietro Leggiadri Gallani, che portolli da Girgenti e regalolli al Museo allorqnando era saviissimo *Maire* della Città: ma in compenso come accennai (*Iscrizioni Antiche* pag. 28) infinito è il numero di Frammenti Velejati, di Vasi di finissima creta tinti in rosso e sculti con figure di buono stile, e sigillati [1], ed altri di finissima creta nera graffiti, o a bassi rilievi di semplice ornato, oltre molte Lucerne sigillate, e non poche Figurine, e Idoletti, senza contare Vasi grandi per usi coloniei e domestici, cioè Dolii, Anfore, Cadi [2]; Fiaschi, Tegghie ecc. e questi pure sigillati.

---

(1) L'impronta del Sigillo è nel fondo interno de' Vasi, ed ha quasi sempre la figura dell'orma di nn piede destro nudo: nn'orma simile me calzata a colla sola armata di punte, come usano gli Alpini, serve di Sigillo in nn Vaso meno bello, e senza punte, a colle lettere *Publii* CLO*dii* su dne Lucerne di finissima creta; in nn Vaso poi il Sigillo offre allo sguardo un tripode di tutta bellezza ed in nn altro un rosone: rare volte incontransi le impronte sul labbro, o sul manico de' Vasi, ammeno che non sieno ordinarj, a di quelli che dovavano intonacarsi nell'interno con gesso, e con bitume per impedire cha filtrasse il liquido.

(2) L'Anfora, od il Cado non dissomigliano punto per la forma e figura, ma per la capacità. Parciò l'Anfora, che ancha *Quadrantala* vian detta, è nn Vaso di misura che contiene 80 libbre di liquido, laddove il Cado non ne contiene cha la metà, a talvolta meno.

1. X·↓ I· C· II· Queste sigle, che tutte sembrano numeriche, sono scritte in incavo sopra un frammento di un gran Vaso di creta cotta della grossezza di 1 pollice ed 8 linee. Dalla curva di esso compiendo il circolo risulta che aveva 10 piedi e 9 pollici di circonferenza interna, perciò di 3 piedi e 7 pollici di diametro. E dalle sigle segnatevi si fa manifesto che questo Vaso, di cui non saprei dire quale fosse la precisa profondità (1), corrispondeva a due Dolii, e conteneva 1 libbra e 3 oncie più delle 50 libbre prescritte di capacità a simili Vasi, giacchè sono a parer mio da interpretarsi tali sigle A·↓ I· C· II· Amphoræ 51, Ciathi 2 (2), il peso delle quali corrispondendo a 4080 libbre e 3 oncie è proporzionato alla capacità del Vaso.

2. DEΓ A/B IER. Supponendo che la terza lettera fosse un' F non sarei lontano dal credere che potesse interpretarsi DE · F*iglinis* AMB*ilii* · HER*enni*, o HER*metis* questo Sigillo improntato sull' orificio esterno di un Cado, come il seguente.

3. SVTORIs. Sotto il nome di *Sutor* intendevasi non solamente il calzolajo, ma anche quel servo che teneva cura delle bardature, e di tutti i cuoj a queste spettanti. A questo come a tutti gli altri *Verna*, o servi nati in casa davansi dal Padrone gli alimenti in generi, e così praticasi tutto dì; perciò inclino a credere che questo Cado fosse uno di quelli destinato pel servo sellajo, indicato col nome dell' arte sua SVTORIs.

4. C· ÆB· C*aii* ÆB*utii*. (Cado)

---

(1) Sono però d' avviso che non sia stata minore di 3 piedi, considerando che di proporzioni quasi uguali è il gran Vaso anepigrafo di creta cotta scopertosi in Fraore, sono pochi anni, ne' fondi della Casa Linati, che ne ha fatto dono al Ducale Museo.

(2) La lettera X è stata adoperata in vece dell' A, del C e talvolta dell' SS, come è da vedersi sopra alcuni marmi antichi: e per A parmi messa qui come iniziale di *Amphora* misura corrispondente a 80 libbre nostre. Potrabbe anche parere a taluno che siccome la X è formata da quattro asticelle riunite in una estremità nel centro, così designasse il Quadrantale, ciò che corrisponderebbe egualmente a indicare la stessa misura di capacità, essendo una cosa sola l' Anfora, e il Quadrantale. Così come avvisai (*Tavola Alimentaria* pag. 13 nota 3) usarono i Romani di valersi di un T rovesciato invece della L numerico, e bene spesso di un V con un' I intermedio come su questo Dolio, e sopra una quantità di Denari Consolari in questo Ducale Museo.

5. AIMI . Scritto con ortografia antica in vece di AEMI*lii*.

6. L· GEL· *Lucii* GEL*lii*.

7. . . . CT· . . .

8. P· CLO· invece di *Publii* CLA*udii*.

9. L· VAL· *Luccii* VAL*erii*.

10. P· ASI· *Publii* ASI*nii*.

11. C· MA, e in altro . . . . M· Credo che possano leggersi *Caii* MAL*leoli*, o MAL*ii*, o MAL*onii*.

12. Q· LVP· *Quinti* LVP*ii*, o LVP*erci*, o LVP*ati*, o LVP*ionis*. Di un figulo *Lupione* riporta un' impronta il Marini (loc. cit. pag. 252), e LVPATI leggesi in quella di una nostra Lucerna.

13. M· S· forse *Marci Sextii*, o *Solonii*, o *Sulpicii*. Vero è che pare che vi siano le traccie di un altro S, e di un' E, e allora potrebbero interpretarsi *Marci Sulpicii* SE*cundi*.

14. C· M· P· Così queste *Caii Mommeii Persici*.
Questi dieci Sigilli sono tutti impressi nell' orma di un piede.

15. M· M· Forse *Marci Mommeii*. Questa marca in forma di piede è improntata triplicatamente, perciò non dissomiglia dalla nota del Denaro Romano.

16. C· SERA. *Caii* SERA*ni*.

17. FELIX
SARI· nome di gente sconosciuta è questo SARI*us* o SARI*nus*.

18. . . . . TVRI· Così è questo TVRI*i* senza prenome.

19. M· PERON· SEC· questo Sigillo di Marco Petronio Secondo è impresso sopra il manico di un Vaso ritrovato in Fraore in un fondo della Casa Linati che ne ha fatto dono al Museo.

20. PRISCIL . . . . PRISCIL*la*?

21. . . . . . . M· . . . .
. . . . FAN· *Fannii?*

22. . . . . . . P· CL· . . . . Questi tre ultimi sono scritti sopra una spica di frumento, le cui reste formano un ornato alle lettere. Sono improntati sopra il bordo di Vasi larghi, e quasi piatti con latissimo *bocchello* non dissimili dalle tegghie. L'interno di questi Vasi è intonacato a tarso di sassolini silicei migliari con calce: e si riconosce che que' sassolini si mettevano sottilmente sopra la forma prima di tornire il Vaso. In alcuni rimangono le orme de' sassolini caduti, in altri il tarso è conservato. Uno ve n'ha nel quale veggonsi, in vece di sassolini, pezzetti di scheggie di pietra nera. E questi mettevansi così nell'interno del Vaso all'atto di formarlo per rendere più coerente l'intonaco necessario ad impedire l'assorbimento del liquido, come ora si fa colle vernici di piombo o di vetro.

23. Aggiungo a' Vasi di creta sigillati questo Vaso unguentario d'alabastro, che parmi di età meno remota di que' cretacei, cioè del II, o III secolo dell'era cristiana, ma più interessante e raro a vedersi.

È di figura allungata, e sottile, non eccede in altezza polici 4 linee 10, e in diametro pollice 1 linee 5, ed ha le vestigia di due manichetti. Sul corpo leggesi SOSIVS sopra due rami di palma decussati, e sul fondo al di sotto: I· O· M· CALENVS·

La dedica fatta a *Giove Ottimo Massimo* da *Caleno* (così detto forse da Cale di Campania sua patria) mi muove a sospettare che questo Vaso possa avere servito vigente il paganesimo ad uso de' ginnastici ne' giuochi, e che in questi *Sosio* fosse rimasto vincitore: come pure che possa essersene valso qualche Cristiano per avvisare la posterità che *Sosio* aveva riportata la palma del martirio, o anche quella de' giuochi che non furono proscritti da' primi Padri di nostra Santa Madre Chiesa.

§. III. *Lucerne sigillate*.

Delle Lucerne di creta, dette dal volgo *Lumi eterni*, molte cose ci lasciarono scritte il Liceto, il Bellori, il Muselli, il Passeri, ed altri dotti uomini illustrando e spiegando le varie figure, e di diversi argomenti, scolpitevi nella parte superiore; ma poco o quasi nulla dissero ad interpretazione de' Sigilli impressivi costantemente al di sotto. L'uso di tali Lucerne non era sicuramente limitato a' soli sepolcri, ed i nomi che vi si leggono impressi non erano tutti delle persone morte a cui si destinavano. Questi nomi dunque sono e di morti, e di servi destinati a custodia de' sepolcri, e de' Figuli, e del luogo delle Figuline, e talvolta del donatore.

1. APOLAVSTI. Un Sesto Apolausie è nominato in un cippo di S. Paolo fuori di Roma, che forse potrebbe leggersi APOLAVSTE.

2. APP....
   I Forse APPiI, o anche APRiI.

3. ATIMETI. Nome forse del Figulo.

4. L· CASAE, o L· CÆSAE. *Lucia Caesa* lesse Liceto, e credè che fosse nome di una femmina nobile, e delle prime ad abbracciare il Cristianesimo, e che per essa fosse fatta la Lucerna. Leggendo poi in altre L· CAECSAE, non più di donna nobile e saggia parvegli che fosse il nome. Nella parte superiore è sculto un Toro gradiente a sinistra.

5. bAS· AVGV· Questi titoli l'uno greco bAS*ileωc*, l'altro latino AVGV*sti*, che valgono *Regis Augusti* sono di un'età posteriore alla divisione dell'Impero. Due corni d'abbondanza uniti come sulle medaglie di Valenza nell'Abruzzo veggonsi nella parte di sopra.

6. COMVNIS. Fu d'avviso Liceto che fosse nome del Figulo, ed anche indizio che la Lucerna era di terra di Lamo, perciò *Comune*. Una maschera, che pare muliebre con gran capellatura inanellata, è scolpita nella parte superiore di una di queste Lucerne.

7. CRESCE
S·

8. C· DESSL*i*.

9. FORTIS. Liceto le crede ora nome del Servo custode del sepolcro, ed era (forse meglio) dell'artefice, o Figulo.

10. G· AVIL·, cioè G*aii* AVIL*lii* forse Figulo; nella parte di sopra è la maschera di un Dio Pane.

11. IEC..... (forse IEG*ii*)

12. INARI. ed in altra INARS.

13. L· CAR· in un'orma di piede (forse L*ucii* CAR*vilii*) che fu il Figulo fabbricatore di questa Lucerna, sulla cui parte superiore è scolpita una Baccante a mezzo busto col tirso.

14. LITOGENE.

15. LVPATI.

16. NE.... forse NE*ratii*, o NE*trii*.

17. P· CLO· P*ublii* CLO*dii* in vece di CL*audii*.

18. PROCLI. per P*roculi*.

19. Q· G· C·

20. SAT.... forse SAT*rii*, e SAT*rici*, nomi che si leggono sopra un'iscrizione sepolcrale, e sopra un frammento di Lamina Velejati.

21. STROBILI. Può essere nome del Figulo, benchè sembri piuttosto servile.

22. VIBIAN· e in altra VIBIANI. È forse questo il nome del luogo, e del fondo in cui era la Figulina, e molti sono i fondi così chiamati nella Tavola Velejate, e molte le Lucerne colà trovate con tal nome.

23. E...X. In un clipeo situato al lato destro di una Vittoria scolta sulla parte superiore di una Lucerna, alla sinistra della quale è un altro clipeo colla testa di Giove Serapide.

§. IV. *Vetri sigillati*.

Gli scavi Velejati non ci procurarono alcuno di questi Vasi di vetro sigillati intero. Da tutti i frantumi però che ho potuto trovarvi si riconosce che erano di figura quadrata, e sigillati nel fondo esterno, non nell'interno come i cretacei.

1. . . . . SALV· . . . .

2. LA· con un caduceo.

3. BLAS· . . . .

4. C· . . . C· S· . . . con una palma.

5. . . . . MILI· Una palma, e sotto XSTI, (forse MILI*tis* X*ri*STI). Se questi due Vasi vogliansi credere cristiani per la palma scolpitavi, non perciò è da riputarsi che questa alluda al martirio, ma tutt'al più come le croci, i rami d'ulivo, le colombe, le corone, e il monogramma di Gesù Cristo designare che servirono ad uso de' Cristiani.

6. MIL . . . .

7. ELI

8. . . . . . AST·

9. . . . . . . LEN . . .

10. . . . . . . AT·

11. . . . . . . CLA/DI·

§. V. *Pesi*.

Chiudo questa memoria de' Frammenti scritti con i pesi, su' quali è impressa la nota propria. Dissi nelle notizie preliminari alle Iscrizioni Antiche pagina 28 che la molta quantità di questi ritrovata in una delle stanze, o botteghe circondanti il Foro Velejate, moveva a credere che fosse il *Ponderarium*, o Officio del pubblico peso: e ri-

cordai che questi pesi erano o di piombo o di pietra varia, o di figura globosa, o ovale compressa; che in molti de' globosi, in nessuno degli ovali vedovasi indicato il proprio peso, che non può più verificarsi perchè l'ossido ha rosi i manubrii di ferro, che nella parte superiore erano fissati con piombo, come annunciano i due fori ripieni tuttora di questo metallo in ciascheduno. Nell'accennarli però non giudico inconveniente l'indicare il loro peso attuale valendomi del marco di Milano.

1. XXX.
P. *Triginta Pondo*, cioè *Libræ*. (25 libbre, 7 oncie, 3 denari e 6 grani).

2. XX.
P. *Viginti Pondo*. (17 libbre, 3 denari e 6 grani).

3. X.
P. *Decem Pondo* (8 libbre, 7 oncie).

4. X. (8 libbre, 6 oncie, 20 denari).

5. VIII. (7 libbre, 1 oncia, 22 denari).

6. V.
P. (4 libbre, 3 oncie, 11 denari).

7. IIII. (3 libbre, 6 oncie, 23 denari).

8. C· A· P· Iniziali che non so spiegare.
P. X. (1 libbra, 8 oncie, 17 denari).

9. S. *Semis*, cioè mezza libbra (5 oncie, 7 denari).

10. :: Triente. (3 oncie, 18 denari).

11. .·. Quadrante. (2 oncie, 17 denari, 11 grani).

Queste tre ultime frazioni non avevano manico, perciò non essendovi da farsi alcuna sottrazione, sarebbero da riputarsi più acconci a riconoscere qual fosse il peso della libbra Romana. Ma i loro prodotti

sono talmente discordi che in vece di apportare luce aumentano le tenebre su questo punto (1).

Nè parmi di dovere dimenticare il nesso VR incavato sul bordo della *Meta*, o parte inferiore di una *Mola Asinaria*, pure Velejate, in un frammento del di cui Catillo, o parte superiore vedesi sculto un *Fallo* come amuleto creduto atto ad allontanare qualunque spirito avverso alla farina. Il monogramma potrebbe essere la prima sillaba di VR*bana*, e indicare che quella *Mola Asinaria* era del pubblico, non di un privato: ed è verisimile che in Veleja, ove distribuivansi mensualmente gli alimenti, fossevi una macina pubblica, ed un pubblico pistrino. Moltissime sono le Mole trusatili ad uso privato colà ritrovate, e nel nostro Museo Ducale conservate, di cui terrò discorso in una memoria espressamente scritta.

---

(1) Il Semisse pesa grani 3048, che divisi per 6 producono oncie 6 di grani 674 16/24 ciascuna delle quali è più forte di quella di marco di 99 grani e 8/42. Il Triente pesa grani 2160 che divisi per 4 danno l'oncie di 540 grani e così di grani 36 più debole di quella di marco. Finalmente il Quadrante pesa grani 1571 ossia oncie 3 di grani 523 2/3, perciò di grani 52 1/3 meno di quella del marco. Del che risulta che la libbra del Semisse era per lo meno di grani 6096, quella del Triente di grani 6480, e quella del Quadrante di grani 6284.

INDICI

INDICE I.°

Delle Notizie.

INDICE II.°

Delle Osservazioni.

Capo I.

Capo II.

Capo III.

INDICE III.°

Dell' Appendice.

BRONZI

Classe I.

CRETA

Classe II.

INDICE IV.°

De' Nomi espressi ne' Sigilli.

N. B. Il Chiarissimo Signor Professore Guidotti non ha potuto, per sopravvenutegli incombenze del Governo, condurre a termine la promessa dissertazione epistolare annunziata nella nota 4, pag. 5.

IMPRIMATUR

Parmæ die 22 Junii 1820

Profes. D. Santi Lib. Censor.

Veduto il parere del Censore, si permette la stampa

Parma 25 Giugno 1820

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DE' DUCATI DI PARMA E GUASTALLA

V. MISTRALI.